

CCCXXXII.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERDÌ 14 OTTOBRE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDICE

	PAG.
Congedi	20827
Proposte di legge:	
<i>(Annunzio)</i>	20828
<i>(Deferimento a Commissioni)</i>	20827
Proposta di legge (Svolgimento):	
PRESIDENTE	20828
RIGAMONTI	20828
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	20828
Proposte di legge (Seguito della discussione):	
LUZZATTO ed altri: Attuazione della disposizione dell'articolo 103, ultima parte, della Costituzione della Repubblica (170); CAPALOZZA ed altri: Norme interpretative degli articoli 102 e 103 della Costituzione in relazione alla giurisdizione militare (186); ARIOSTO: Sulla giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace. (187)	20828
PRESIDENTE	20828, 20840, 20841, 20842
PACCIARDI	20828
BERLINGUER, <i>Relatore di minoranza</i>	20830
RICCIO, <i>Relatore per la maggioranza</i>	20838
MORO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	20845
GULLO	20854

La seduta comincia alle 10,30.

LONGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri. (*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Di Bernardo, Fadda, Fina, Pignatone e Volpe.

(*I congedi sono concessi*).

Deferimento a Commissioni di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che la seguente proposta di legge possa essere deferita all'esame e all'approvazione della IX Commissione permanente (Agricoltura), in sede legislativa, con parere della IV Commissione:

MARTINO EDOARDO ed altri: « Modificazioni alla legge 9 giugno 1901, n. 21, concernente la costituzione dei Consorzi obbligatori di difesa antigrandine ». (1813).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Le seguenti altre proposte di legge sono, invece, deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

alla I Commissione (Interni):

ALICATA ed altri: « Disposizioni per la cinematomografia » (1538) (*Con parere della IV Commissione*);

alla XI Commissione (Lavoro):

MICHELINI ed altri: « Istituzione di un Ente nazionale di previdenza ed assistenza madri » (1707) (*Con parere della III e della IV Commissione*);

MACRELLI ed altri: « Assicurazione sociale delle donne casalinghe » (1709) (*Con parere della III e della IV Commissione*).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA, DEL 14 OTTOBRE 1955

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

SELVAGGI: « Modifica alla legge 27 febbraio 1955, n. 53: " Esodo volontario dei dipendenti civili dell'amministrazione dello Stato " » (1818);

NENNI GIULIANA ed altri: « Modificazione delle norme del codice civile attinenti alla patria potestà » (1819);

CECCHERINI e SIMONINI: « Collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi » (1820);

SIMONINI ed altri: « Concessione di una pensione straordinaria alla figlia dell'onorevole Camillo Prampolini » (1821);

LIZZADRI: « Assistenza malattia ai venditori ambulanti con il contributo dello Stato » (1822).

Saranno stampate e distribuite. Le prime tre, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito — a norma dell'articolo 133 del regolamento — la data di svolgimento.

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa dei deputati Rigamonti, Brodolini, Curti, Angelino Paolo, Ricca, Di Nardo, Geraci e Matteucci:

« Sistemazione e riclassificazione delle strade comunali e provinciali » (1593).

L'onorevole Rigamonti ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

RIGAMONTI. La lunga e dettagliata relazione che accompagna la proposta di legge mi esime dal fare un lungo discorso, anche se l'argomento lo richiederebbe. Mi limito, quindi, a ricordare alla Camera che non soltanto gli enti interessati, ma tutti i cittadini italiani attendono ormai da troppo tempo che il problema della viabilità minore venga affrontato e risolto per porre fine ad una situazione che è diventata insostenibile.

Questa considerazione mi fa richiedere alla Camera che voglia prendere in considerazione la mia proposta di legge ed accordare l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Rigamonti.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Seguito della discussione delle proposte di legge Luzzatto, Capalozza e Ariosto sulla competenza dei tribunali militari in tempo di pace.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Luzzatto, Capalozza e Ariosto sulla competenza dei tribunali militari in tempo di pace.

L'onorevole Pacciardi, in qualità di ex ministro, avvalendosi della norma dell'articolo 73 del regolamento, ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

PACCIARDI. La ringrazio, signor Presidente, della cortesia che mi fa di darmi l'opportunità di rendere queste dichiarazioni fuori programma, relative ad atti del mio Ministero, quando avevo l'onore di dirigere le forze armate della Repubblica.

Da parte di un avvocato difensore, in un recente processo, e, poi, di un giornalista — del resto, simpaticamente noto, ma del quale non mi spiego la caparbia insistenza nel dire cose inesatte, se non pensando al fatto che questi giornalisti a catena scrivono troppi articoli e non hanno tempo di leggere gli articoli degli altri — si è parlato di una circolare che, nella mia qualità di ministro della difesa, avrei inviato ai procuratori militari per dar loro istruzioni circa l'interpretazione dell'articolo 103 della Costituzione nel senso di rinviare ai tribunali militari, per reati militari, i cittadini in congedo non assoluto colpevoli di questi reati.

Per l'ennesima volta dichiaro formalmente che non solo non esiste questa circolare, ma che, se esistesse, non sarebbe soltanto un errore (come quasi gentilmente hanno detto questi commentatori), sarebbe una scorretta

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1955

e sfacciata ingerenza del potere esecutivo sulle prerogative insindacabili e sovrane del potere giudiziario. È perciò che, non per scarico di responsabilità (che non è nel mio costume e che sarebbe indegno) e neanche per un più legittimo cambiamento di opinione, ma per ossequio alla Costituzione e, soprattutto, per amore della verità, ho ripetutamente smentito l'esistenza di un documento di questo genere.

E qui il mio fatto personale sarebbe finito. Senonché, è forse istruttivo, per le considerazioni politiche che dai fatti si possono ricavare, dire come avvenne che, durante la mia permanenza al Ministero della difesa, certi reati militari furono giudicati dai tribunali militari.

Verso la fine del 1950 lo stato maggiore dell'esercito aveva preparato, per distribuirli ai cittadini in congedo (che in Francia si chiamano riservisti, cioè ancora passibili di richiamo alle armi), dei preavvisi di destinazione in caso di richiamo.

Perché esistono questi preavvisi? Perché, data la grande specializzazione che oggi hanno le forze armate, un richiamo indiscriminato sarebbe perfettamente inutile, poiché chi si è esercitato — supponiamo — nei reparti di *bazooka*, potrebbe essere inviato fra i fucilieri, o chi si è esercitato fra i bombardieri potrebbe essere inviato alla contraerea. Pertanto lo stato maggiore preavvisa questi cittadini che hanno adempiuto i loro doveri militari, come esattamente dice l'articolo 8 del foglio di congedo, che, in caso di richiamo alle armi, essi saranno destinati a tale o tal'altra località. È, quindi, una semplice misura amministrativa di carattere tecnico, comune a tutti gli eserciti.

Quando furono preparati questi provvedimenti, il Ministero della difesa si dette cura di spiegare ripetutamente e diligentemente, con comunicati alla stampa ed anche alla radio, che si trattava appunto di una semplice misura amministrativa e non di richiami e che, anzi, richiami non erano previsti in quel momento e che era inutile, quindi, che si creassero allarmi, perché i cittadini che avessero ricevuto quel preavviso non dovevano avere alcuna apprensione.

Questi comunicati furono pubblicati da tutta la stampa, anche dalla stampa di sinistra. Per esempio, ho qui l'*Avanti!* che onestamente pubblicò il comunicato, facendolo però seguire da questo commento: « Il tono insolitamente riguardoso di Pacciardi non può ingannare. Si comincia a preparare l'opinione pubblica ai richiami alle armi. Dopo

aver deciso di ballare sulla corda della inflazione, il Governo comincia così a preparare l'opinione pubblica per i prossimi richiami alle armi. Ma lo fa con le gambe che tremano e, dopo aver annunciato i richiami, si preoccupa di dire che essi non verranno mai ».

Ora mi sia consentito dire che, a cinque anni di distanza, i colleghi dell'*Avanti!* devono onestamente ammettere che non eravamo noi ad ingannare l'opinione pubblica. Noi dicevamo la verità, in quanto si trattava veramente di semplici misure amministrative.

Del resto questa prosa dell'*Avanti!* è abbastanza corretta. Io però risparmio alla Camera di leggere altri scritti di una voluminosa e triste prosa di quel tempo contro i preavvisi di destinazione. Si cominciò cioè allora a dubitare della intenzione del Governo che si trattasse di semplici misure tecniche ed amministrative e si insinuò che si trattava di richiami veri e propri, anzi di richiami imminenti e addirittura di una guerra imminente. I colleghi capiscono che in un paese uscito allora da un disastro militare, che stava ancora brancolando fra i suoi ruderi e le sue sepolture, una propaganda del genere non poteva non avere i suoi effetti. Immaginarsi poi quando furono realmente distribuiti i preavvisi. Si scatenò una campagna furibonda, furono fatti scioperi e agitazioni, e in alcune località si organizzò il rinvio delle cartoline da parte dei giovani con l'aggiunta di alcuni *slogans* o insulti, quando non addirittura parole indecenti, evidentemente tutte di unica fonte e qualche volta scritte da una sola persona.

Ora, io domando ai colleghi di estrema sinistra se un qualsiasi esercito al mondo di un qualsiasi regime o paese possa tollerare un lavoro di disgregazione morale di questo genere e che cosa si potrebbe pensare di un ministro della difesa che non prendesse le dovute misure, come compete alla sua funzione e al suo dovere costituzionale. Il procuratore generale militare dell'epoca, che era il compianto generale Borsari (generale per assimilazione, ma in realtà era un consigliere di cassazione passato alla giustizia militare), un uomo di coscienza morale e giuridica assolutamente intemerata, come ammette lo stesso collega Targetti, che vedo annuire col capo perché lo ha conosciuto nell'esercizio della sua professione di avvocato e lo ha certamente trovato uomo di alta coscienza, il procuratore generale, nella sua insindacabile autonomia, avendo ricevuto i rapporti dei carabinieri su questi fatti intollerabili, giudicò che competente a decidere fosse la giustizia militare.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1955

A questo proposito, mi sia consentito di dire non essere esatto che per la prima volta si fosse presentato non dico un conflitto ma una incertezza di competenza tra tribunali ordinari e militari. Ricordo, per esempio, che il principe Borghese fu giudicato dalla corte di assise per fatti di guerra commessi al momento in cui l'imputato era in servizio, mentre, al contrario, l'ex maresciallo Graziani, benché degradato e quindi non più in servizio e quindi evidentemente non più militare che portava le stellette, per usare le parole del mio amico Macrelli, fu giudicato da un tribunale militare, dopo che la corte di assise si era giudicata incompetente.

Dunque le incertezze, se non i conflitti, di competenza erano tutt'altro che nuove nel nostro paese. In questo caso, comunque, delle cartoline di preavviso, il procuratore militare, nelle sue indipendenti facoltà, giudicò che per i reati militari (e sottolineo questa parola, perché io non avrei mai commesso la sciocchezza di trasmettere al ministro della giustizia richieste di autorizzazione a procedere per reati politici, come è il caso del vilipendio al Governo) fosse competente il tribunale militare, qualora l'imputato fosse un cittadino non in congedo assoluto. I tribunali militari, accettando la tesi del procuratore, affermarono la loro competenza ed emisero le note sentenze. Il tribunale supremo militare (perché nel nostro paese vi sono ancora queste garanzie) confermò la sentenza dei tribunali militari. Sul ricorso degli imputati, la Corte di cassazione a sezioni unite — come è noto — confermò la competenza dei tribunali militari.

Ora, dire che è stato il potere esecutivo a ingerirsi in queste questioni di competenza, è assurdo. Tanto meno si può dire che lo potesse fare il ministro della difesa, perché, ammesso che potesse convincere il procuratore generale militare, doveva convincere anche la magistratura militare giudicante, il tribunale supremo e addirittura la Corte di cassazione. È chiaro che io non ho mai avuto una influenza e una potenza di questo genere.

Non dunque il potere esecutivo, ma il potere giudiziario, nella sua più alta assise, la Corte di cassazione a sezione unite, ha stabilito questa competenza dei tribunali militari.

Convegno che tutto è discutibile; anche le sentenze della Corte suprema a sezioni unite possono essere discusse. Devo dire di più: certi argomenti portati anche da uomini della mia parte hanno un valore umano e morale indiscutibile e un fondo giuridico impressionante. Tutto questo è vero. Ma è questa l'essenza politica della nostra discussione? Io sta-

rei per dire che il problema di competenza è una questione di forma, quantunque molto importante. La sostanza politica è però un'altra. Le stesse autorità militari non fanno una questione di competenza.

Ora, la sostanza politica della nostra discussione è questa. Si tratta di vedere se la Costituzione offre soltanto delle garanzie di diritti o non impone anche dei doveri, e se è fuori o dentro la Costituzione chi attenta alla saldezza delle forze armate e alla difesa del paese. Questo è il problema politico. Che a giudicare siano i giudici militari o civili, poco importa da questo punto di vista. L'essenziale è che certi atti di sovversivismo provinciale e primitivo, che sono indegni di una lotta politica che meriti questo nome, in un paese civile, siano legalmente, ma anche severamente repressi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Berlinguer, relatore di minoranza.

BERLINGUER, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anzitutto mi si consenta di esprimere i nostri rallegramenti al ministro Moro che ha superato la sua lieve indisposizione, e gli auguri per la sua salute.

Nel rispondere, per la minoranza della Commissione, ai vari oratori, mi propongo di essere pacato, obiettivo ed anche di esprimermi senza troppi tecnicismi giuridici. Non sembri ciò irriguardoso per i colleghi che sono profani di diritto o che non abbiano potuto seguire tutte le vicende storico-legislative del problema; penso che il voto che ci accingiamo a dare sia così grave e impegnativo che è giusto che tutti coloro i quali al voto parteciperanno siano edotti di queste vicende e siano anche chiaramente messi al corrente delle tesi giuridiche in contrasto in modo da poter dare questo voto con piena consapevolezza. Aggiungerò ancora che mi propongo di smorzare, nei limiti del possibile, ogni accento polemico o almeno di evitare nella polemica ogni asprezza.

Onorevoli colleghi, voi conoscete ormai per sommi capi la storia del problema alla quale si son riferiti precedenti oratori. Ricordate che nel 1869 entrò in vigore un codice monarchico, il codice penale per l'esercito, il quale conteneva norme chiare, perentorie, secondo le quali tutti i civili erano esclusi dalla giurisdizione militare.

Queste norme rimasero in vigore per 72 anni senza mai dar luogo a dissensi o contrasti. Soltanto durante limitatissimi periodi, che segnarono tristi pagine nella storia del nostro paese, quelli dello stato d'assedio del 1894 e del 1898, periodi di emergenza, cittadini non

militari, fieri difensori delle libertà, furono tradotti in ceppi dinanzi ai tribunali militari. Comunque periodi eccezionali. Vorrete considerare periodo di emergenza quello di oggi, periodo di acute lotte intestine e rendere sistematiche le misure eccezionali? Vorrete ricorrere al metodo fascista? Il codice del 1941 è appunto una legge che risale al periodo del fascismo più esasperato, agonizzante, e' un codice di guerra, che neppure durante quel triste regime fu mai applicato.

Si cominciò a distorcere l'interpretazione delle norme sulla competenza soltanto nel 1952. Ho ascoltato le dichiarazioni dell'onorevole Pacciardi, ma non voglio entrare in polemica con lui. A chiunque risalga la responsabilità di questa interpretazione (ed io penso, soprattutto che risalga al clima politico più duro che si era iniziato nel 1948 e che divenne durissimo nel 1952), è incontestabile che sino al 1952 tutti i tribunali, e la stessa Corte suprema, ritennero che, a norma della Costituzione repubblicana, i civili fossero esclusi dalla giurisdizione militare.

In occasione del caso clamoroso relativo ai giornalisti Aristarco e Renzi, furono presentate su questa materia tre proposte di legge di iniziativa parlamentare. E qui bisogna rispondere a vaghi accenni che sono venuti in quest'aula e da una certa stampa; si è detto che vi sarebbe stata una certa inerzia nello esame del problema anche da parte delle sinistre in genere e degli stessi presentatori di queste proposte di legge. Non è assolutamente vero. Una manovra vi fu da parte del Governo di allora e della sua maggioranza: la lunga somministrazione di barbiturici affinché le tre proposte di legge giacessero narcotizzate, per oltre un anno e mezzo, negli uffici della Commissione, malgrado le nostre continue premure fatte anche a mezzo della Presidenza della Camera.

Finalmente le tre proposte di legge vennero in discussione, in due periodi distinti: uno anteriore ed uno successivo alle ferie parlamentari estive di quest'anno. Tenete presente la spaccatura, la profonda antitesi fra il risultato dei lavori della Commissione nel primo periodo e il risultato dei lavori che la Commissione condusse a termine poche settimane fa, a seguito della iniziativa socialista per la sua riconvocazione di urgenza.

Che cosa avvenne nell'intervallo? Bisogna rivendicare particolarmente alle sinistre il merito di aver persistito tenacemente nell'agitare il problema dinanzi alla coscienza pubblica; si deve principalmente a noi di essere riusciti a creare nell'opinione pubblica, negli stessi

schieramenti parlamentari e anche nel Governo, le condizioni che hanno portato a riprendere in esame le tre proposte di legge in un clima nuovo e il parziale successo conseguito.

Si sono fatti dei passi in avanti: lo ha detto l'onorevole Targetti e lo confermo io. Ma non eravamo soli, e non siamo soli neppure oggi. Il problema si è profondamente maturato nell'opinione pubblica: tutta la stampa si è schierata accanto a noi e a quegli uomini sinceramente democratici, osservanti e rispettosi della Costituzione, che condividono la nostra tesi. Giuristi insigni hanno espresso il loro parere. E fra i giuristi è giusto comprendere anche il nuovo Presidente del Consiglio che ha la *forma mentis* dello studioso di discipline giuridiche e che aveva assunto impegni di attuazione della Costituzione nel suo primo discorso programmatico.

Ma si può aggiungere che alla maturazione del problema ha anche dato un involontario contributo anche quel capolavoro di inopportunità che è la iniziativa del procuratore militare di Bologna. Vi è tanta gente, come quel procuratore militare della Repubblica, la quale ancora si illude che queste persecuzioni — specialmente quando sono dirette contro uomini di intrepida fede, che hanno combattuto con grandi rischi le battaglie della libertà, come il nostro compagno Armaroli e gli altri arrestati — intiepidiscano la loro fede! E invece che cosa ne è risultato? Ne è risultato che l'opinione pubblica è insorta; che questi perseguitati politici hanno sentito risonare attorno ad essi un coro di solidarietà e di consensi dalle parti più diverse. (*Approvazioni a sinistra*). L'attaccamento alle libertà è sempre profondo nel nostro paese!

Qual è la situazione di oggi secondo le proposte del Governo? Desidero esser più che mai obiettivo su questo punto. Noi consideriamo che con le proposte del nuovo Governo si possano considerare trasferite alla giurisdizione militare tutte o quasi tutte le procedure in corso che hanno carattere di persecuzione politica. E aggiungo ancora un'altra considerazione: noi non possiamo credere che con l'attuale Governo presieduto dall'onorevole Segni si voglia giuocare l'insidia, che sarebbe un vero tradimento, di insistere, oggi, dinanzi alla Camera, affinché alcuni reati siano riservati alla giurisdizione militare per poi valersi delle incriminazioni al fine di persistere, con questi strumenti nuovi, nelle persecuzioni politiche. Noi ci rifiutiamo di crederlo. Ma il problema di fondo non è questo. Il problema di fondo che voi dovete affrontare con alto

senso di responsabilità è quello di creare una legge che sia conforme alla Costituzione della Repubblica ; il nostro dovere è quello di dare al paese una legge la quale non valga soltanto per la contingenza, ma che sia garanzia stabile, permanente di giustizia, garanzia contro gli abusi anche futuri di qualunque governo e di qualunque giudice. Secondo il modo con cui questo problema sarà risolto, esso costituirà un precedente del quale noi particolarmente ci preoccupiamo. Sapete che sono state presentate delle proposte di legge, la prima delle quali è d'iniziativa socialista, per la riforma di quello strumento esoso, tipicamente fascista che è il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

La legge che oggi è sottoposta al vostro voto incide, come quella di pubblica sicurezza, nel settore più delicato delle libertà, la libertà personale, nel settore del diritto punitivo. Estremamente grave sarebbe transigere su di essa ; ciò potrebbe vincolarci a seguire lo stesso sistema per la riforma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ridurci quasi nella condizione di mercanti che tentano di ingannarsi a vicenda, di trovare inammissibili compromessi nelle attuazioni costituzionali e nella tutela delle libertà. E dovremo dunque anche mercanteggiare anche nella più volte promessa e sempre ritardata riforma del codice penale ?

Primo punto : il problema giuridico. Ma devo proprio ridiscuterlo ? Sarebbe superfluo riassumere le argomentazioni che sono state così compiutamente esposte dai colleghi Cavalari, Targetti, Basso e Gullo ; non voglio elogiare la loro eloquenza incisiva poiché essi non sono per me soltanto dei colleghi, ma anche dei compagni. Preferisco richiamare la vostra meditazione sugli argomenti dell'onorevole Macrelli e sulla confutazione della tesi anticostituzionale che è venuta dai banchi della destra da un giurista di rinomanza, l'onorevole Caramia. Il suo è stato uno degli interventi più persuasivi ed acuti. E col suo desiderio ricordare quello effervescente, brillante dell'onorevole Degli Occhi, anch'egli monarchico.

Quali sono, in breve, le ragioni (a quelle giuridiche accennerò di volo rimettendomi a quanto è stato già detto dagli altri oratori) che giustificano l'interpretazione che noi diamo all'articolo 103 ?

Quand'ero studente universitario avevamo un vecchio docente di diritto il quale con forma ampollosa ci spiegava che prima dell'articolo, mi pare, 1115 l'intelligentissimo legislatore aveva avuto la grande trovata di

inserire nel codice l'articolo 1114. Potrei seguire il suo insegnamento ricordandovi che, nella Costituzione, prima del 103 v'è l'articolo 102. Esso rappresenta la norma ; il 103 è l'eccezione. Primo argomento, questo, dal quale si trae la certezza che se il legislatore - ed era un legislatore costituente - ha prima disposto la norma generale e poi è sceso alla eccezione, evidentemente voleva che questa avesse un carattere limitativo.

E i lavori preparatori, non vi dicono proprio nulla ? Nessuno di coloro che hanno svolto la tesi contraria alla nostra hanno osato accennarne. Il terreno scottava ; nei lavori preparatori non vi è una sola traccia che conforti la loro interpretazione.

Non basta. Nell'articolo 103 v'è una paroletta, un avverbio : « soltanto ». Cosa vuol dire « soltanto » ? Lo chiediamo all'onorevole Riccio.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Risponderò. Devo ancora parlare.

BERLINGUER, *Relatore di minoranza*. Il « soltanto » ha un significato restrittivo, in quanto con esso si vogliono chiaramente fissare i limiti della giurisdizione. Ma quali limiti ? Quando si dice « soltanto gli appartenenti alle forze armate », si dà a questo concetto una evidente limitazione. Altrimenti che cosa ci starebbe a fare quel « soltanto » ?

Il collega Riccio promette di rispondere. Ma egli ha già risposto nella sua relazione dicendo che l'avverbio non ha alcuna importanza agli effetti della definizione di appartenenza alle forze armate. È stato dunque un avverbio vagante, una specie di preziosismo stilistico, una paroletta inserita per completare un verso o per trovare una rima ? La verità è stata precisata dal presidente della Commissione dei 75, il quale, non oggi, ma allora, scrisse che l'articolo 103 contiene una doppia limitazione : quella che si riferisce al requisito oggettivo (i reati), e quella che riguarda il requisito soggettivo (le persone assoggettate alla giurisdizione militare). Onorevole Riccio, nella scorsa seduta ella ha fatto una interruzione a chi ricordava l'identico parere espresso dall'avvocato generale della Corte suprema professor Battaglini. Siamo in presenza di un grandissimo magistrato, forse il più noto e universalmente apprezzato. Orbene, anch'egli è dello stesso parere : si tratta di una doppia limitazione. Il collega Riccio non è stato riguardoso verso di lui affermando che questa opinione risale al 1955, mentre il professor Battaglini si sarebbe espresso diversamente nelle sue conclusioni del 1952 alle sezioni unite del Supremo col-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1955

legio. No : fu di questo parere anche la Cassazione che a quelle conclusioni si uniformò. Rileggete la sentenza, ma tutta!

Quanto al professor Battaglini vi dirò che ebbi la fortuna di partecipare in Torino ad un dibattito del problema, probabilmente il più importante che si sia svolto in Italia, indetto dall'Associazione della stampa subalpina nell'aula magna dell'università e presieduto dal rettore dell'università, che non è certo uomo di parte nostra, con l'intervento di insigni magistrati anche della giustizia militare, di giornalisti, di avvocati; ascoltai allora la lucidissima relazione del professor Battaglini. Il quale diceva, in sostanza, questo: la Cassazione ed io abbiamo sempre pensato che l'articolo 103 contenesse delle norme profondamente innovatrici, ma abbiamo anche ritenuto che lo stesso articolo 103 non avesse, su questo punto, efficacia precettiva, cioè non potesse, da solo, automaticamente, senza una ulteriore legislazione, essere abrogativo delle norme contrarie in vigore nel codice penale militare. E questo rilievo può trovare giustificazione in un accenno della relazione Ruini in cui si dice (e fu errore? fu svista? non lo so e non mi interessa) che la norma è certamente innovatrice ma che spetterà al futuro legislatore di adeguarvi le disposizioni vigenti.

Proprio questo è oggi il nostro compito: trasfondere in una legge la volontà dei costituenti. Che vale fiocinare una frase, discettare su una virgola, distorcere il senso delle parole dal punto di vista grammaticale e lessicale? È ricorrere ad espedienti i quali forse possono essere tollerabili quando si discute da avvocati una causa in una pretura rurale o anche dinanzi alla Corte suprema di cassazione. In quest'aula non vi sono avvocati che patrocinino l'interesse dei loro clienti, vi sono soltanto dei legislatori. Fermiamoci qui dunque. E ricordiamo che non vi è stato un avversario della nostra tesi, il quale abbia osato dire, in quest'aula o fuori di essa, che nel pensiero dei costituenti, di un solo costituente, vi fosse la volontà di dare alla giurisdizione militare la ampiezza alla quale era giunto il fascismo in guerra. Questa è la via maestra nella quale tutti noi dobbiamo procedere. Ecco a che cosa si riferivano i richiami a voi rivolti da questi banchi, quello di un uomo di altissima cultura, un uomo dalla vita integerrima ed eroica quale è l'onorevole Concetto Marchesi che si richiamava alla vostra coscienza e l'appello appassionato, pure rivolto alla vostra buona fede, espresso in uno degli interventi più vibranti e più acuti, quello dell'onorevole Basso! È certo incontestabile, non contestato da al-

cuno di voi, che i costituenti hanno voluto limitare ai soli militari in servizio la giurisdizione militare.

Quale è allora l'imperioso dovere di un Parlamento creato dalla Costituzione, sorto dalla lotta democratica e dalla Resistenza? Dobbiamo tornare indietro? Dobbiamo tornare ad una interpretazione alla quale non si piegavano neppure i membri della commissione fascista che elaborò il codice del 1941? Dobbiamo associarci soltanto al parere del ministro della guerra fascista, il generale Pariani, di triste fama, il quale nella sua lettera al Presidente del Senato scriveva che le disposizioni del progetto erano ispirate « alle mutate condizioni sociali e politiche ed alla nuova organizzazione delle forze armate dello Stato e aderiscono ai postulati fondamentali della dottrina fascista, per la quale si afferma nella coscienza nazionale, oltre che nella legislazione, il concetto del cittadino soldato? ».

Dobbiamo consacrare questo? Oggi? E quali conseguenze porterebbe tutto ciò? Non voglio rispondervi con parole mie e neppure di uomini della mia parte. Ho con me una collezione di giornali: *Corriere della sera*, *Il Messaggero*, *La Stampa*, *La Gazzetta del popolo*, ecc.; giornali ultraconservatori, certo non sovversivi, né paracomunisti, i quali esprimono tutti lo stesso concetto. Ne cito uno solo: *La Stampa* di Torino. Che cosa scrive sulla *Stampa* il Salvatorelli? Ecco: « Siamo di fronte a qualcosa che equivale ad una abolizione della Costituzione liberale ed alla sua sostituzione con un regime di permanente stato d'assedio, di dittatura governativa militare ». Che cosa aggiunge Vittorio Gorresio qualche giorno dopo? Leggo ancora: « La nostra Costituzione non sarebbe più quella di una repubblica fondata sul lavoro, ma di una repubblica fondata sulla disciplina militare ».

Riflettete, onorevoli colleghi: neppure il generale Tringali Casanova, presidente del tribunale speciale, era favorevole alla norma dell'articolo 7 e dell'articolo 8 del codice penale militare del 1941. Ed io l'altro ieri credevo di fare un complimento al collega onorevole Bardanzellu, affermando che, quando faceva parte, come deputato fascista, di quella Commissione, non era d'accordo neppure lui. È d'accordo oggi, invece.

Soprattutto mi duole che non sia presente in questo momento l'onorevole Segni, perché il ricordo del nome di un nostro concittadino non gli sarebbe stato sgradito. È quello di un altro membro della Commissione per il codice militare del 1941 che si oppose decisamente a questi articoli. Era un grande mari-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1955

naio ed anche un uomo di scienza, concittadino mio e dell'onorevole Segni, l'ammiraglio Sechi, il quale, pur facendo parte del governo, insorse risolutamente contro la pretesa fascista.

A questi rilievi semplici, anche se disordinati, voi non potete dare risposta. E allora ricorrete ad espedienti ed a pretesti. Il primo è quello a cui è ricorso l'onorevole Formichella, ma non lui soltanto, il vieto malcostume polemico di sfuggire ai termini concreti di qualsiasi problema, affermando che con una sua onesta risoluzione si farebbe il giuoco dei comunisti o delle invise sinistre. Io credevo che fosse oramai superato questo sistema dopo l'avvento del Governo Segni. Credevo di non dovermi più trovare dinanzi ad una situazione come quella che mi si presentò un giorno al Senato quando, mentre illustravo un modesto emendamento ad una legge per i pensionati, dovetti ascoltare un interruttore il quale urlava: « Ma a Praga ci sono le forche! ».

Lasciamo dunque perdere il giuoco dei comunisti e dei socialisti; ben altro bisognerebbe onestamente rispondere. Tanto più che su questo problema non sono soltanto i comunisti e i socialisti a proporre la soluzione costituzionale. Ricordate: alla Costituente i deputati di tutti i settori erano d'accordo; se qualcuno oggi ha mutato parere, peggio per lui; noi restiamo in buona compagnia, in compagnia di tutti i costituenti. La giurisprudenza, lo sappiamo, fino al 1951 non ha avuto dubbi. E la stampa? La stampa è con noi, salvo che soltanto oggi, alla vigilia del voto, proprio quando più delicato e responsabile dovrebbe essere il suo compito, quello di esercitare una pressione democratica chiarificatrice sull'opinione pubblica e sulle assemblee parlamentari, proprio in questo momento culminante alcuni giornali governativi hanno mutato parere, in contrasto anche con le deliberazioni di tutti gli organismi di stampa.

E i giuristi? I giuristi sono d'accordo con noi e non sono certamente dei paracomunisti o dei simpatizzanti comunisti. E la magistratura? Battaglini in una conferenza a Torino, Peretti Griva, Tallarico, presidente della corte di appello di Bari, Berutti di Torino e tanti altri sono pure con noi. E il partito repubblicano? Ma è diventato davvero un partito di facinorosi, di anarchici, il partito repubblicano? Esso è con noi. E quegli uomini di Governo che, sia pure in un primo momento, si erano schierati per la nostra tesi? E i presentatori delle tre proposte di legge, fra cui erano due liberali ed un socialdemocratico?

Non so se posso sembrare indelicato rivelando un episodio: la proposta di legge socialista, la prima fra le tre, era stata già presentata quando sono venuti da noi i liberali e ci hanno detto: vogliamo firmarla anche noi; e noi abbiamo concesso un posto d'onore a questi due parlamentari autorevolissimi che oggi siedono al Governo e che vollero allora dividere la nostra responsabilità.

Oggi gli stessi proponenti liberali e socialdemocratici hanno ripiegato. E poi certi piccoli partiti si lamentano dello sfaldamento della loro base e qualche volta vi sono dei capi di questi partiti che imprecano al « destino, cinico baro »! Ma quale impressione può avere la base dei loro striminziti schieramenti quando assiste a questi voltafaccia improvvisi, a queste contraddizioni, a queste contorsioni? Questa è una delle ragioni dello sfaldamento. Lasciamo i socialdemocratici; ma che cosa penseranno quei giovani liberali che si sono recentemente riuniti e pronunziati tutti per la tesi costituzionale?

E che direte di alcuni parlamentari monarchici? Che anch'essi sono asserviti ai barbari cosacchi, secondo una di quelle balorde frasi che si sentono sulle piazze? In verità i monarchici che condividono la tesi costituzionale sono proprio i monarchici conseguenti che si riconoscono nel periodo più degno della monarchia, quello di Vittorio Emanuele II, il quale firmò il codice penale dell'esercito dell'epoca.

Siamo soli? Come si può ancora ricorrere a questo settario tentativo di isolamento, quando abbiamo assistito in una prima seduta a due discorsi, uno successivo all'altro, il primo dell'onorevole Macrelli, repubblicano storico, e il secondo dell'onorevole Caramia, monarchico, e in un'altra seduta abbiamo sentito i gravi dubbi dell'onorevole Di Giacomo, liberale, e poi il discorso dell'onorevole Degli Occhi? Ed uno degli emendamenti per la tesi costituzionale non reca forse le firme degli onorevoli Villabruna e Macrelli?

Non basta: il convegno forense era forse affollato unicamente di socialisti e comunisti? Gli avvocati di sinistra erano in esso una minoranza e l'ordine del giorno che è stato approvato all'unanimità fu presentato dall'avvocato Maugeri, che non è uomo di sinistra, e dal generale Maiani, ex presidente di un tribunale militare.

Ma con noi è soprattutto la pubblica coscienza. E bisogna che tutti ne tengano conto, perché a ciascuno di noi si chiederà ragione del suo atteggiamento quando dovremo rispondere al corpo elettorale.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1955

Pretesto, quindi, questo tentativo di isolare le sinistre, che urta contro l'evidente realtà. E vi sono altri pretesti anche peggiori. Uno è il richiamo alla legislazione dello Stato sovietico e di altri Stati orientali e occidentali. A solo titolo di informazione, e non perché io voglia entrare in questa polemica che è assolutamente estranea al problema, vi dirò quello che risulta dai lavori del professor David della Sorbona, dell'Harvard, americano, dell'inglese Schlesinger, dalla traduzione dell'opera di Viscinski *The Soviet Law*, pubblicata in Inghilterra e in America, e dal testo della legislazione sovietica.

La legislazione sovietica ha un ordinamento dei tribunali militari radicalmente diverso dal nostro.

Anzitutto non contempla, come da noi, una doppia giurisdizione per gli stessi reati, ma tiene conto soltanto del requisito obiettivo: la qualificazione dei reati; alcuni reati militari sono giudicati dai tribunali militari, tutti gli altri dalla giurisdizione ordinaria.

Ingiustamente il problema è stato posto con riferimento alla misura delle pene e all'ordinamento sociale, politico e giuridico di uno Stato straniero; noi dobbiamo soltanto discutere di diritto comparato in tema di competenza, soltanto di competenza; il resto è deviazione, anzi, il resto serve solo a sfuggire all'argomento.

Come sono nominati i giudici sovietici anche per questa giurisdizione? E si tratta di «tribunali delle sciabole» di cui parla la stampa a proposito dei nostri tribunali militari? No. I giudici dei tribunali militari sono eletti nell'Unione Sovietica dal popolo ed essi sono militari o civili, cioè anche cittadini estranei alle forze armate, sicché questi tribunali sovietici sono equiparabili ai tribunali provinciali dello Stato socialista. Nessun confronto è possibile con i nostri.

Torniamo, dunque, all'argomento cui ho accennato segnalando la ingiustizia di queste deviazioni. Onorevoli colleghi, perché si vuole tanto parlare, se non per sfuggire all'essenza reale della polemica, della legislazione sovietica od olandese o svizzera? Noi siamo in Italia, in questa terra che si chiama e fu la terra del diritto! E dobbiamo creare una legislazione nel clima storico e giuridico italiani, nella tradizione italiana e non svizzera od olandese o sovietica o americana! Noi vogliamo creare una legislazione che sia aderente alla Costituzione della Repubblica italiana e non a quella di uno Stato straniero!

GEREMIA. Il diritto comparato non serve a niente?

BERLINGUER, *Relatore di minoranza* Serve; ma non dobbiamo creare una legge conforme a quella della Svizzera o del Pakistan! Ella vorrebbe sostenere forse che i nostri legislatori debbano ispirarsi alla costituzione di un altro paese, dell'Africa o dell'Asia?

GEREMIA. La Russia è in Europa.

BERLINGUER, *Relatore di minoranza*. Anche la repubblica di Andorra è in Europa. Ma ripeto che il problema è quello di vedere come si può dare al nostro paese una legislazione italiana conforme al diritto italiano, alle tradizioni italiane e, soprattutto, alla Costituzione italiana.

Proprio con i vostri argomenti marginali e artificiosi volete sfuggire al problema di fondo ed ai nostri fondamentali rilievi.

Uno fu questo, e voi avete taciuto: vi pare che sia democratico affidare dei cittadini, specialmente quelli che non sono in servizio alle armi, a giudici di tribunali che non sono indipendenti dal potere esecutivo, cioè, costruire uno strumento che può essere di rappresaglia (sia pure non per questo governo, ma per un altro governo come lo fu per quello precedente) affidare la libertà, la vita, l'onore di un cittadino che non porta stellette e giberne, che è libero dal servizio militare, che può essere un uomo politico o un giornalista, affidare questi beni altissimi, queste libertà fondamentali al giudizio di tribunali i quali sono vincolati ad ogni governo?

Non sono indipendenti: questo è evidente. Voi direte: di solito i tribunali militari giudicano con senso di misura...

PACCIARDI. Hanno anche assolto.

BERLINGUER, *Relatore di minoranza*. Siamo d'accordo; ma guai se noi, nelle nostre leggi, ci rimettessimo solo all'affidamento personale dei cittadini o dei giudici: non vi dovrebbero esser più neppure leggi penali anche per punire i reati più gravi e si dovrebbe confidare aprioristicamente, invece, nel buon costume dei cittadini: le leggi sono fatte proprio per limitare o impedire qualunque abuso.

I tribunali militari non sono indipendenti; se ne tenga conto: non lo è neppure la magistratura militare, che pure è ben diversa cosa poiché i magistrati militari affrontano un concorso, hanno una conoscenza del diritto che è spesso profonda, hanno quella sensibilità che è di tutti i giuristi anche quando portano le stellette. Ma gli altri giudici militari che son tratti a caso dalle caserme? Essi sono la maggioranza del collegio giudicante nel quale non esiste che un tecnico, il relatore, che di solito è un ufficiale subalterno; gli altri sono profani; anche il presidente è un profano di

diritto e dipende anch'egli per tutta la sua carriera, per le promozioni, la disciplina, le licenze, ecc., dallo stato maggiore! Chi può dunque escludere che questi giudici possano soggiacere alle pressioni del potere esecutivo tanto più gravi in quanto non esercitate da un ministro della giustizia, a cui il magistrato potrebbe forse resistere, ma da un superiore diretto cioè da un generale, dinanzi al quale tutti i militari, compresi i giudici, devono mettersi sull'attenti? Questo è il punto grave, onorevoli colleghi: la indipendenza per la magistratura militare non esiste. Voi direte che non esiste neppure per la magistratura ordinaria per la mancata attuazione dei precetti costituzionali che ne dovrebbero garantire la autonomia; ma vi è già una notevole differenza fra l'una e l'altra magistratura; e si ha troppo spesso il torto di dimenticare che, per quella ordinaria, esiste una legge la quale porta la firma dell'allora guardasigilli Togliatti, e che garantisce una certa indipendenza, anche se ancora non è stato costituito il Consiglio superiore; nulla di tutto ciò esiste per la magistratura militare, per cui, quando si traduce un cittadino dinnanzi ad essa, bisogna soltanto affidarsi alla coscienza dei giudici ed al loro eventuale coraggio dinanzi alle pressioni.

Ma gli adattamenti conformisti non sono mancati neppure nel recente passato. Tutti ricorderanno ciò che è avvenuto in sede di applicazione della legge di amnistia del 1953. Fra le intenzioni del legislatore era certamente quella di amnistiare, malgrado le resistenze dello stato maggiore, quei 200-300 mila italiani che, nel periodo turbinoso dell'immediato dopoguerra, si erano sbandati dietro l'esempio di molti loro generali e che furono poi condannati come disertori. Ma i tribunali militari giudicarono non essere applicabile quella amnistia. E vi è un'altra situazione che pochi conoscono: nelle carceri di Gaeta sono tuttora in espiazione di pena alcuni soldati italiani condannati per insubordinazione ad ufficiali tedeschi durante la guerra. Tuttavia ella, onorevole Moro, contrappone implicitamente alla sua cieca fiducia nei tribunali militari una malcelata diffidenza verso la magistratura ordinaria, ella che, giunto in giovane età alla importantissima carica di guardasigilli, deve più di ogni altro difenderne il prestigio. Il prediligere la magistratura di eccezione alla magistratura ordinaria non è già un segno di questo suo stato d'animo? Ne riparleremo a proposito della sua tesi secondo cui la magistratura ordinaria non avrebbe la competenza tecnica per giudicare

di certi reati. E spero che ella non mi risponderà con espressioni generiche di elogio e di ossequio, ma su questi punti precisi. Ricordi quanto ha detto l'onorevole Caramia, e ricordi quello che anch'io le segnalai un po' sottovoce: ho avvicinato in questi giorni molti magistrati e le posso assicurare che questo suo atteggiamento non è da essi molto apprezzato. Ella è venuta alla Camera affermando di voler soltanto esporre le sue opinioni giuridiche sul problema. Ma sia cauto e non pretenda di fare di questa sua opinione un dogma politico da imporre politicamente al Parlamento. Del resto, anche la sua opinione tecnica è contraddittoria.

A questo proposito, vorrei richiamare l'attenzione di quanti così cortesemente mi ascoltano soprattutto su un aspetto che mi pare non sia stato sufficientemente approfondito. L'onorevole Moro ha presentato numerosi emendamenti, quasi un nuovo testo del codice penale militare. Ma è da notare anzitutto che su sua proposta, onorevole Moro, la Commissione ha deciso di accantonare l'esame sulla riforma dell'articolo 37, cioè dell'articolo che definisce il reato militare e precisa i suoi requisiti obiettivi; ma poi ella ci chiede di approvare i suoi emendamenti che si riferiscono proprio alla particolare natura militare di alcuni reati. E si tratta di emendamenti che prospettano decine e decine di problemi: problemi di procedura, di competenza, norme di diritto sostantivo...

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo era già stato approvato dalla Commissione.

BERLINGUER, *Relatore di minoranza*. Ma ella non fu d'accordo con quei risultati; senonché li ha dilatati perfino proponendo nuove configurazioni delittuose e addirittura riforme del codice penale ordinario con l'inserzione di nuovi articoli.

Ella dice di essersi ispirato al concetto della prevalenza dell'interesse militare. Prevalenza, equivalenza, subvalenza: criteri sempre evanescenti, sempre fallaci, criteri che dovrebbero derogare a norme generali del diritto punitivo. Le casistiche non derivano da interpretazioni giuridiche; esse rispondono soltanto a criteri di opportunità, di opportunità politica e di opportunità contingente.

Nella nostra relazione abbiamo segnalato molti esempi delle contraddizioni che verrebbero dagli emendamenti prospettati in Commissione dall'onorevole Moro e da quelli di oggi che sono ancora più complessi; e precisato che in essi si concretano anche pericoli di nuove rappresaglie politiche. Così acca-

drebbe per le varie forme di istigazione. Pensi, onorevole Moro, ai casi di istigazioni o pretese istigazioni a mezzo della stampa o in discorsi politici. Sarebbero reati di opinione o no? Certamente lo sarebbero ai sensi della norma generale dell'articolo 8 del codice ordinario il quale dice che è reato politico non solo quello contro la personalità dello Stato, ma anche il reato comune quando sia determinato, anche soltanto in parte, da motivo politico. Ecco dunque nuovi strumenti di possibile persecuzione. Ed ecco il contrasto aperto con le sue premesse, secondo cui i reati di opinione dovrebbero esser tutti sottratti ai tribunali militari.

Si è anche riparlato della incompetenza tecnica della magistratura ordinaria per i reati militari. Ciò appare assurdo e irraguardoso verso la magistratura. Leggevo un articolo di quel grande avvocato e acuto giurista non di nostra parte che è Achille Battaglia, il quale ricorreva ad esempi addirittura umoristici. Vorrei aggiungerne qualcuno. Che cosa si pretenderebbe? Che ove si trattasse di giudicare del reato di emissione di assegni a vuoto dovremmo costituire un tribunale sotto la presidenza, per esempio, del dottor Menichella; e se si trattasse di un reato contro l'integrità della stirpe dovremmo rivolgerci ad un sinedrio di ostetriche? I giudici hanno a disposizione dei trattati, possono essere illuminati dai periti allorché son chiamati a decidere su materia tecnica. Alcuni mesi fa ho difeso in Cassazione un imputato di omicidio colposo avvenuto durante il giuoco del calcio. Secondo voi avrei dovuto trattare la causa chiedendo che a presiedere la sezione del Supremo Collegio fosse chiamato un esperto, per esempio, il grande Amadei; non alludo al nostro collega, ma all'attaccante omonimo del « Napoli », il quale, del resto, è anch'egli un mio collega poiché la democrazia cristiana, considerandolo come campione anche di diritto amministrativo, lo ha fatto eleggere al consiglio comunale di Roma, dove ho l'onore di sedere anch'io con competenza certamente minore. (*Si ride*).

Ma, a parte ogni scherzo, perché non tenete conto che i reati di tradimento, spionaggio e sabotaggio sono previsti anche dal codice penale ordinario? E i tribunali ordinari o le corti d'assise ne hanno giudicato e ne giudicano sempre senza che ciò abbia dato luogo a qualsiasi rilievo. Ne giudicano quando gli imputati non siano soggetti neppure potenzialmente agli obblighi militari, vecchi, donne, adolescenti, riformati e anche in tutti i casi di connessione per concorso di reati o di per-

sone. Avrete letto sui giornali di pochi giorni fa il resoconto del processo per un caso grave di sottrazione di documenti militari, che si è celebrato contro sei imputati alla Corte di assise di Roma la quale ha irrogato pene gravi ad alcuni di essi.

E vengo, per chiudere questo mio intervento, a rispondere ad un'ultimo argomento. Non avrei voluto ascoltarlo e non vorrei neppure conferirgli una serietà che non merita. Intendo riferirmi all'accento secondo il quale, con la limitazione di competenza, i giudici militari resterebbero disoccupati. Onorevoli colleghi, vi pare davvero che sia riguardoso rappresentarli a quest'Assemblea come raccolti in un corteo di dimostranti che si accosta a Montecitorio, a stento contenuto dai caroselli della « celere », per protestare contro il ridimensionamento della loro azienda, drizzando cartelli su cui è scritto, « Dateci almeno un cantiere di lavoro »; un cantiere qualunque, che so? la giurisdizione per i reati contro l'integrità della stirpe, o le contravvenzioni fiscali? È forse questo il problema? D'altronde nulla vieterebbe che i magistrati militari passassero alla magistratura ordinaria e credo che essi assolverebbero degnamente il nuovo compito; gli altri, gli ufficiali senza laurea, tornino alle caserme. Aggiungo che è in Commissione un disegno di legge sul riordinamento del Tribunale supremo. Proporremo che si istituisca non una sola corte di appello militare (comunque la si denomini) ma tre, una per il centro, una per il nord e una per il Mezzogiorno e le isole; e questo non soltanto per la comodità delle parti che dovranno comparire dinanzi a questi giudici di appello, ma anche per una maggiore rapidità della giustizia. Proporremo anche, per esempio, che il presidente del tribunale militare sia un tecnico, e cioè un magistrato della giustizia militare. Vi sarà modo, comunque, di dar lavoro ai magistrati militari nell'interesse della giustizia, se ciò sarà necessario e dopo il disbrigo del notevole arretrato che esiste presso quelle giurisdizioni, ma un lavoro degno.

Concludo, onorevoli colleghi, e vi chiedo scusa di aver parlato troppo a lungo. E concludo con la confessione di un mio errore personale. Voi sapete che io presi l'iniziativa, per incarico del mio partito, di chiedere, anche con la firma dei colleghi comunisti, la convocazione con urgenza della Commissione di giustizia. In quel momento, pensando alle forme con cui sarebbe stato possibile procedere, con rapidità, all'esame delle proposte di legge, ebbi l'onore, col collega Dugoni, di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1955

avere un cordiale colloquio con il nostro insigne Presidente onorevole Leone. È fu esaminata così l'eventualità di chiedere che questo esame venisse compiuto in sede di Commissione con poteri deliberanti. Ad un accenno, fatto su questa eventualità in una mia intervista, sapete chi ha subito risposto? Ha risposto l'onorevole Segni, Presidente del Consiglio; ed aveva ragione lui. Ha risposto dicendo che un problema così grave, impegnativo e denso di responsabilità era preferibile fosse esaminato e deciso in Assemblea; e ha anche precisato che la Camera avrebbe dovuto dare una interpretazione giuridica, e non politica del problema stesso. Spetta oggi all'Assemblea di deliberare; e noi confidiamo che questo compito verrà affrontato senza che elementi estranei e contingenti offuschino il senso di responsabilità di ciascun deputato: soltanto così la Camera italiana consoliderà il prestigio del Parlamento e delle istituzioni repubblicane. (*Vivi applausi a sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Riccio, relatore per la maggioranza.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Onorevoli colleghi, parlerò anch'io con molta pacatezza, convinto come sono che può essere modificata e limitata la giurisdizione militare, ma che però è assolutamente insostenibile l'opinione secondo la quale gli appartenenti alle forze armate sono soltanto i militari alle armi.

Non toccherò spunti polemici.

Vorrei dire soltanto all'onorevole Cavallari, che ha parlato di atteggiamento machiavellico — in quanto io non ricordai l'articolo 13, su cui egli ha creduto di basare alcuni argomenti — che Machiavelli non consiglia dimenticanze, ma doppiezze. A tale scuola, perciò, è andato il Cavallari, non io. Non ho citato l'art. 13, perché ritenevo e ritengo che esso non può offrire un argomento decisivo per la dimostrazione favorevole o contraria ad una tesi.

Agli onorevoli Cavallari e Marchesi, i quali hanno affermato che la relazione scritta di maggioranza è impregnata di spirito fascista, devo osservare che essi confondono fascismo ed amor di patria, fascismo ed ordinamento dello Stato, fascismo ed autorità dello Stato.

Basta rileggere la relazione per convincersi che io ho soltanto sostenuto la necessità che tutti abbiano a concorrere alla difesa della patria.

Il fascismo non c'entra; o, meglio, c'entra perché, secondo i comunisti, chi non è con loro è fascista.

Sono d'accordo con l'onorevole Berlinguer che è un pretesto parlare di comunismo per sostenere una tesi, ma ritengo che sia un pretesto anche parlare di fascismo per sostenere la tesi contraria. Non c'entra né il fascismo, né il comunismo; c'entrano soltanto la patria e l'ordinamento delle forze armate.

C'entra, soltanto la difesa della patria, in caso di aggressione... (*Commenti a sinistra*). C'entra soltanto il mantenimento dell'unità delle forze armate.

L'onorevole Marchesi ha osservato che sono oscure le mie affermazioni, relative allo « spirito democratico » dell'ordinamento militare; non è colpa mia, se, nonostante l'acutezza dello ingegno, l'onorevole Marchesi non si intende di democrazia e di spirito democratico.

E, infine, agli onorevoli Gullo e Targetti voglio dire che la repubblica italiana è tenace e vigorosa sostenitrice delle libertà democratiche e dei diritti dei cittadini.

Ed anche ora è ansiosa soltanto di applicare la Costituzione e garantire la difesa della patria. Si è, poi, da più parti, soprattutto dall'onorevole Greco, insistentemente richiesta una riforma generale dei tribunali militari. Devo ricordare che nella Commissione si voleva la riforma generale e che fu proprio il relatore ad insistere per essa e per trattare anche della giurisdizione militare in quella sede. La maggioranza ritenne, invece, più opportuno trattare la giurisdizione militare stralciandola dalla riforma generale per evidenti ragioni di opportunità e, soprattutto, di urgenza. Tuttavia, la Commissione si è impegnata ad affrontare la riforma generale dei tribunali militari subito, nelle prossime convocazioni. Sicché l'orientamento dell'onorevole Greco trova consenziente la Commissione per questa parte.

L'articolo 7, nel determinare la giurisdizione militare in rapporto ai militari in congedo, la limita soltanto ai reati contro la fedeltà e contro la difesa militare e ad altre ipotesi specifiche.

Nel codice penale militare del 1941 si nota una deviazione ed un errore. È ritenuto delitto contro la fedeltà il vilipendio; ma esso tale non è. Su tale concezione influi certamente l'orientamento politico prevalente in quel tempo, impregnato di militarismo eccessivo. Occorre correggere tale errore ed eliminare tale deviazione.

I delitti di vilipendio non ledono l'interesse della fedeltà o della difesa militare; o, per lo meno, non è prevalente un interesse militare.

Siamo tutti d'accordo nell'eliminare tali esagerazioni. L'abbiamo rilevato in Commissione, anche prima che venissero gli emendamenti del Governo.

Sin dall'anno scorso abbiamo sostenuto quella opinione.

Siamo stati d'accordo nella Commissione; e siamo d'accordo anche oggi.

I delitti di vilipendio non possono e non devono essere giudicati dai tribunali militari, in quanto non si tratta di reati che violano obblighi militari, né di disciplina né di fedeltà né di difesa. Su questo punto noi riconosciamo che il codice militare del 1941, indubbiamente, si presenta per questa parte come un codice antidemocratico.

Ma se questo è vero, e se su questo punto siamo tutti d'accordo, il contrasto sorge quando viene affermato che soltanto i militari alle armi devono essere sottoposti alla giurisdizione militare.

Anche i militari in congedo, per alcuni reati militari da essi commessi, e cioè per i reati contro la fedeltà o la difesa e per quelli che trovano nel vincolo militare la causa o la qualificazione, devono essere assoggettati alla giurisdizione militare. I militari in congedo non possono essere ritenuti dei civili; noi diciamo che questo non è possibile; che, così ragionando, si annulla la Costituzione; che non è possibile dare questa interpretazione all'articolo 103. Occorrerebbe mutare non già soltanto l'articolo 103, ma moltissime altre leggi nelle quali i militari in congedo sono stati sempre definiti come militari, per giungere alla conclusione avver-saria.

Diceva l'onorevole Basso: bisogna distinguere tra *civis* e *miles*. D'accordo.

Però il *miles* è anche *civis*, e il *civis* è anche *miles*. Si tratterà di vedere la natura e la struttura del reato, e cioè se si tratti di reato del *civis* o del *miles*; cioè si tratta di determinare se agisce il militare in congedo o il cittadino. Se sono violati i doveri di fedeltà alle forze armate, in cui egli è ancora incorporato, si ha reato militare da attribuire alla giurisdizione militare. È *miles*, non *civis*, che agisce. E allora, in quanto *miles*, per questi reati, a nostra opinione, deve essere assoggettato alla giurisdizione militare. Né si parli di disuguaglianza tra i cittadini. Il cittadino militare assume un complesso di doveri e di diritti; ha uno *status* partico-

lare, per cui può essere soggetto attivo anche di reati propri e particolari. Perché è stata impostata la discussione sulla qualifica soggettiva dell'appartenenza alle forze armate? Perché non viene seguita la via, da noi imboccata, di eliminare le norme antidemocratiche, ma di mantenere quelle che sono rispondenti allo spirito della nuova Costituzione.

Si vuole tentare, forse, lo scorporamento dalle forze armate di tutti i militari in congedo?

L'accanimento nella discussione con il significato politico ad essa attribuito legittimano il sospetto che si voglia raggiungere un obiettivo diverso da quello dichiarato, e cioè non già soltanto di limitare la giurisdizione militare, ma di rompere l'unità del corpo delle forze armate (*Commenti a sinistra*) e di invalidare il vincolo di disciplina e di fedeltà dei militari in congedo. Comunque, contro tale tentativo la nostra coscienza insorge; ed a me piace ricordare le nobili parole dell'onorevole Marchesi sull'esercito e sulla difesa della patria.

Io ritengo che quelle espressioni siano sincere; ed è per questo che colgo una contraddizione nella posizione dei deputati di sinistra.

Chi ama la patria, deve amare anche la bandiera dell'esercito e deve sentire forte il vincolo dei propri doveri militari. Non mi pare che tale sia la posizione di alcuni: Comunque, in conclusione, crediamo che una modifica al codice, con la eliminazione delle norme non corrispondenti allo spirito democratico della comunità italiana, sia necessaria. L'onorevole Cavallari mi ha attribuito una contraddizione. Egli ha detto che in Commissione avrei sollevato il dubbio della necessità della procedura costituzionale per le tre proposte di legge Luzzatto, Capalozza e Ariosto, e che invece nel mio gruppo avrei espresso un'opinione contraria.

No, onorevole Cavallari, la posizione è diversa. Indubbiamente, le proposte di legge si presentavano in modo tale da far nascere il dubbio della necessità della procedura costituzionale. Infatti, una delle proposte di legge è intestata: « Norme interpretative degli articoli 102 e 103 della Costituzione in relazione alla giurisdizione militare »; un'altra è intestata all'incirca nello stesso modo. È chiaro che, se noi vogliamo fare una legge interpretativa della Costituzione, essa deve essere costituzionale e seguire la procedura per tali leggi.

Ma è che di fronte a questo dubbio sollevato in Commissione, le proposte di legge

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1955

vennero accantonate e venne un nuovo testo, il quale era di modifica del codice penale militare. E qui non v'è più dubbio di natura costituzionale. Noi possiamo modificare le norme, come legislatori ordinari, del codice penale militare; ed io, in rapporto al testo della Commissione, esprimevo il mio giudizio in gruppo.

L'onorevole Gullo faceva rinascere, però, nella mia coscienza il dubbio della necessità della procedura costituzionale, quando diceva: badate, vi è una differenza tra la giurisdizione dei tribunali militari in tempo di guerra e quella dei tribunali militari in tempo di pace. In rapporto all'una la Costituzione si rimette alla legge; in rapporto all'altra la Costituzione fissa dei limiti in maniera assoluta. Se non vi è la possibilità che la legge ordinaria modifichi tali limiti, occorre una legge costituzionale?

Ma non è così. Anche le proposte di legge avevano soltanto l'apparenza di interpretazione della Costituzione; in realtà, anche esse tendevano ad applicare la Costituzione. Gli emendamenti del Governo, poi, sono chiaramente di modifica del codice penale militare, non applicazione della Costituzione. Noi come legislatori ordinari possiamo avanzare su questa via per la modifica di questo codice. Si tratterà soltanto, onorevole Presidente — qui richiamo la sua attenzione — di dare una intestazione alla legge, che rispecchi il contenuto delle norme. La intestazione dovrà essere: « modifiche al codice penale militare ».

PRESIDENTE. Come ella ricorda, a proposito della precisazione dell'onorevole Capalozza — il quale avvertiva che già in Commissione aveva chiesto la modificazione della rubrica della sua proposta di legge — io ho lasciato aperto il problema, perché di regola l'intestazione della legge si stabilisce al momento finale della votazione anche per poterla adeguare al contenuto del provvedimento.

RICCIO, Relatore per la maggioranza. Perfettamente. Io volevo richiamare soltanto l'Assemblea sulla necessità di dare un titolo adeguato. Ed andiamo alla dimostrazione della opinione.

Ma di che trattiamo? Che cosa è il servizio militare? È una prestazione obbligatoria? Certamente sì.

Può essere imposto soltanto per legge?

Certamente sì. L'onorevole Resta ha ben chiarito questo punto; l'onere personale ed i suoi limiti nascono dalla legge; il vincolo è previsto e regolato dalla legge.

Appartiene alle forze armate chiunque è incorporato in esse e finché lo è; appartiene, cioè fa parte.

Onorevole Basso, significato lessicale o significato tecnico giuridico?

Appartenere significa far parte; ed il militare in congedo fa parte delle forze armate; vi è incorporato, perché è soggetto ad un vincolo che dura fin quanto dura il servizio militare; cioè fin quando potrà essere richiamato alle armi. Finché egli non sarà posto in congedo, sarà assoggettato al servizio militare.

Non voglio ricordare qui quelle che sono le disposizioni di legge sul servizio militare. Ricordo soltanto gli articoli del testo unico sul reclutamento dell'esercito, e precisamente gli articoli 10, 165, 167, 168, 170 e seguenti, in cui si trova la definizione dell'appartenente alle forze armate, e la regolamentazione del vincolo per tutta la sua durata. Appartiene alle forze armate ogni militare, finché può essere richiamato; finché, cioè, può essere richiamato in virtù di legge a mezzo di un atto amministrativo. Dura il vincolo; dura l'incorporamento: l'appartenenza permane.

Sicché l'appartenenza ha un significato genuino ed indica un vincolo, nascente dalla legge, e gli obblighi ed i diritti da esso derivanti.

Dunque, secondo tutta la legislazione in materia militare, militari sono non soltanto i militari alle armi, ma anche i militari in congedo.

Anche il codice del 1869, su cui tanto si è insistito da parte degli avversari della nostra tesi, era in tale orientamento. Questo codice può essere invocato agli effetti della limitazione della giurisdizione militare; ma non è stato invocato per questo. È stato invocato per affermare che i militari in congedo non sono appartenenti alle forze armate.

Assolutamente no!

Affermare ciò significa tradire quella che è la lettera ed il contenuto giuridico dell'articolo 325, il quale dice: « I militari, durante il tempo che trovansi in congedo illimitato... non sono sottoposti a, ecc. ». Dunque, i militari durante il tempo che trovansi in congedo illimitato, non sono assoggettati: ma si tratta, allora, di militari, di appartenenti alle forze armate. Anche in questo codice del 1869 i militari in congedo sono definiti militari. Non sono sottoposti alla giurisdizione militare; ma questa, onorevole Villabruna, è un'altra questione!

VILLABRUNA. Questa è la questione!
GULLO. Questa è l'impostazione!

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. No! Fino a questo momento l'impostazione non è stata questa. Essa è nata attraverso l'emendamento Capalozza che richiama l'articolo 325; ma, con tale emendamento, è stata rinnegata tutta la impostazione data alla discussione.

Anche l'emendamento Villabruna-Macrelli insiste nel porre la definizione di « appartenenti alle forze armate », con l'esclusione dei militari in congedo.

I militari in congedo appartengono alle forze armate; non attraverso la limitazione della qualifica di appartenente alle forze armate può essere compresa la giurisdizione militare, bensì con la eliminazione di alcune ipotesi delittuose.

Si tratta di seguire un criterio oggettivo invece di quello soggettivo. Su questo punto tutta la legislazione è contro di voi. Voi potete discutere sui limiti oggettivi della giurisdizione, ma non potete assolutamente affermare, richiamandovi alla legislazione precedente, che quando quel povero costituente (scusatemi l'espressione),...

PRESIDENTE. Ero anch'io costituente, onorevole Riccio. Diciamo qualcosa di diverso: per esempio « quell'ingenuo costituente ».

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Mi permetta un'osservazione, signor Presidente. Pur di dare una dimostrazione ad una tesi che forse non era sentita, è stato offerto uno spettacolo che veramente ci ha lasciati sorpresi. Tre almeno degli ex costituenti hanno affermato che ignoravano il codice penale militare e le altre leggi militari; cioè si sono qualificati ignoranti pur di dar forza alla loro tesi. Ma noi, signor Presidente, vivemmo quelle ore; tutti noi eravamo stati dei militari, e sapevamo qual era il significato dell'espressione « appartenenti alle forze armate »: e, se quell'espressione noi volemmo, la volemmo precisamente per dare la possibilità dell'assoggettamento ai tribunali militari dei militari in congedo.

MACRELLI. Non è esatto!

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Voi che partecipaste alla Commissione dei 75 non potete testimoniare. Perché in aula si verificò una piccola insurrezione. Voi non volevate i tribunali militari, ma noi, che eravamo in aula, e che non avevamo partecipato a quella Commissione, li volemmo; e li volemmo con il preciso orientamento di poter assoggettare a quella giurisdizione tutti i militari per alcuni reati militari. (*Commenti a sinistra*).

CAVALLARI VINCENZO, *Relatore di minoranza*. Questo è così poco vero che l'Assemblea bocciò un emendamento Bettiol che diceva quello che ora sostiene l'onorevole Riccio.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Esattamente no! L'onorevole Bettiol aderì ad altro emendamento.

BASSO. Ma l'onorevole Codacci Pisanelli fece proprio l'emendamento Bettiol.

BAR DANZELLU. Bisogna tener conto della lettera della legge, non delle opinioni singole. Bel sistema di interpretare le leggi!

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Onorevoli colleghi, non stiamo a richiamare precedenti inutili. Anche l'uomo della strada chiama « militare » il soldato in congedo: è militare in congedo. Perché arrecare offesa al costituente?

Nella Costituzione chiara è l'espressione, che è stata interpretata in un determinato modo sempre dalla Cassazione.

Nella sentenza del 1952, richiamata dall'onorevole Basso, si accenna ad un significato lessicale e ad uno tecnico-giuridico dell'espressione. Non so se in rapporto all'espressione « appartenenza » si possa distinguere tra significato lessicale e significato tecnico-giuridico.

BASSO. L'ha detto la Cassazione.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. La Cassazione ha detto prima di tutto che l'articolo 103 deve essere interpretato in un determinato modo, e, oltre che in quella sentenza, l'ha ripetuto in altra sentenza, anche a sezioni unite, dell'aprile 1955; sentenza che l'onorevole Gullo ha tanto criticato perché conterrebbe espressioni infelici. A noi non sembra; basta leggerla per convincersene.

Quel che importa è che ancora una volta in quella sentenza è affermato in maniera tassativa che per l'articolo 103 debbono intendersi come appartenenti alle forze armate anche i militari in congedo.

Vale la pena di leggere quella sentenza. (*Interruzione del deputato Targetti*). Sì, onorevole Targetti; lo faccio per comodo, giacché attraverso quella lettura si dà risposta a molti argomenti che sono stati portati in quest'aula. Dice dunque quella sentenza: « Ora, per la soluzione affermativa della questione si sono pronunziate queste sezioni unite con sentenze nn. 5 e 6 dell'8 marzo 1952, ed è superfluo ripetere le ragioni giustificative, le quali in precipuo modo si basano sull'ordinamento del codice penale militare di pace, che considera appartenenti alle forze armate dello Stato non solo (articolo 3) i

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1955

militari in servizio alle armi, ma ancora (articoli 7, 8 e 13) i militari in congedo non assoluto che commettano un altro delitto espressamente previsto nei loro confronti dal codice penale militare. È solo opportuno aggiungere che nessuna consistenza hanno i motivi dedotti dai ricorrenti al fine di limitare la nozione dell'appartenenza ai soli militari in servizio alle armi, con esclusione, in ogni caso, dei militari in congedo. Precisamente invano si invoca il contenuto innovativo dell'articolo 103 della Costituzione, giacché l'innovazione concerne la giurisdizione dei tribunali militari, che è stata limitata in tempo di pace ai reati militari commessi da appartenenti alle forze armate dello Stato, e non concerne la nozione della detta appartenenza, che, in base al principio dell'unità dell'ordinamento giuridico, deve ritenersi accolta dalla Costituzione nei precisi termini delle leggi militari ».

È chiara — a noi pare — la posizione.

TARGETTI. Nessuno si è convinto.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Onorevole Targetti, forse la convincerà il Battaglini, il cui pensiero è stato ancora oggi ripetuto in quest'aula, a sproposito.

Onorevole Basso, il professor Battaglini non si è fermato alla *Stampa* del 15 febbraio 1955 per esprimere la propria opinione; anche dopo, e precisamente a commento della sentenza della Cassazione ora richiamata, ha scritto un articolo, pubblicato su *Giustizia penale* dell'agosto del 1955 e intitolato: « Ancora sui limiti della giurisdizione militare » (in *Giustizia penale*, 1955, III, colonna 321 e seguenti). Aggiungo che nell'articolo sulla *Stampa* (che ho qui con me) il Battaglini non esprimeva che un'opinione *de iure condendo*; diceva cioè che la Costituzione avrebbe dovuto essere modificata nel senso che alla giurisdizione militare debbano essere demandati solo i militari alle armi.

Nell'articolo sui limiti della giurisdizione militare il Battaglini afferma: « È superfluo insistere sulla costante interpretazione data dell'articolo 103 della Costituzione, considerato come norma precettiva, di immediata applicazione, in relazione alle due condizioni che debbono congiuntamente e inderogabilmente concorrere per l'esercizio della giurisdizione militare ». E poi aggiunge: « Per quanto riguarda la condizione dell'appartenenza alle forze armate del soggetto attivo del reato, « esattamente » si è fatto riferimento all'articolo 8 del codice penale militare pace, che regola la cessazione dell'appartenenza alle forze armate dello Stato, dispo-

nendo che agli effetti ecc. ». In sostanza, sostiene che appartenenti alle forze armate, per l'articolo 103 della Costituzione, devono intendersi anche i militari in congedo.

Il professor Battaglini è coerente con se stesso e nel 1952 e nel 1955. Potrà, come studioso, pensare che l'articolo 103 della Costituzione debba essere modificato. Ma, per quanto si riferisce alla interpretazione dell'articolo 103, il professor Battaglini, come altri insigni sudiosi, hanno sempre affermato che per appartenenti alle forze armate devono intendersi anche i militari in congedo.

PRESIDENTE. E con ciò mi auguro che la glossa sul professor Battaglini si concluda. Sono amico del professor Battaglini, ma vorrei che il relatore assumesse un tono di maggiore autonomia.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Se non vi fosse stato un richiamo al pensiero del Battaglini, anche come giudice eletto alla Corte costituzionale, non mi sarei fermato a richiamarne ancora l'opinione.

L'ho fatto per precisione. Era un argomento polemico, idoneo a dimostrare la fragilità delle affermazioni degli onorevoli Basso, Targetti e Gullo.

PRESIDENTE. Non era soltanto a lei che mi rivolgevo. Colgo l'occasione per dire che a mio avviso — potrei sbagliare — la dottrina in questi dibattiti dovrebbe entrare solo marginalmente. Il legislatore è al di sopra della dottrina; è la dottrina che deve essere fondata sull'opera del legislatore.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. D'accordo.

Ritorniamo a quelli che sono gli argomenti decisivi, a mia opinione, per l'interpretazione dell'articolo 103.

L'onorevole Gullo ha affermato che il legislatore può usare un termine con significati diversi. Certamente sì, però un legislatore che ogni volta che usa un termine lo usa con significato diverso mi dà l'impressione di un capriccioso, di un legislatore che, invece di tendere ad educare i cittadini, tenda a diseducarli cittadini ed a non farsi comprendere. Tale non è il legislatore italiano.

L'onorevole Gullo ha aggiunto: soltanto quando troviamo una espressione identica in più leggi, noi possiamo dire che quella espressione è stata usata con lo stesso significato. E diceva: non vi è una espressione identica nell'articolo 103 della Costituzione e nell'articolo 8 del codice penale militare.

Onorevole Gullo, « appartenenza alle forze armate » è detto nell'articolo 8, e « appartenenti alle forze armate » è detto nell'arti-

colo 103 della Costituzione: che differenza vi sia, io non riesco a comprendere. È stata usata la stessa espressione. E allora, se è stata usata la stessa espressione e se questa espressione non è nuova nel codice del 1941, ma la troviamo...

GULLO. Non è esatto, legga l'articolo.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*,... nella precedente legislazione, evidentemente il legislatore non potette usarla che con quel significato.

L'onorevole Basso ha portato un altro argomento, capovolgendo — mi scusi, io ammiro la elevatezza e la acutezza del suo ingegno — le posizioni dell'articolo 8 e dell'articolo 13: norma principale l'articolo 13, norma secondaria l'articolo 8. No, onorevole Basso, basta leggere queste disposizioni di legge per convincersi che la definizione sostanziale è data precisamente dall'articolo 8, in cui è detto: « Agli effetti della giurisdizione militare, l'appartenenza alle forze armate cessa », ecc.; mentre l'articolo 13 incomincia: « Fuori dei casi », ecc. Dunque, mi pare evidente che l'articolo 13 sia di integrazione dell'articolo 8 e non viceversa.

CAVALLARI VINCENZO, *Relatore di minoranza*. Sarebbe allora pleonastico l'articolo 13; non avrebbe un motivo di essere.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Assolutamente no. Il concetto è uno: posto che per « appartenenti alle forze armate » devono intendersi — secondo la legislazione — i militari tutti, alle armi, in congedo e assimilati, che cosa ha fatto il legislatore del 1941? Ha detto: per la giurisdizione militare io assoggetto i militari in congedo per alcune ipotesi, per alcuni reati; e soggiunge poi: questo non significa che negli altri casi gli appartenenti alle forze armate che siano militari in congedo possano esser ritenuti a tutti gli effetti militari alle armi. Questo è il contenuto dell'articolo 8 in rapporto all'articolo 13.

E arriviamo al « soltanto », sul quale oggi ancora una volta l'onorevole Berlinguer, nella sua lucida esposizione, è ritornato.

Ma che fa questo « soltanto » dell'articolo 103?

Limiti oggettivi e limiti soggettivi? Certamente, onorevole Berlinguer; certamente, onorevole Gullo.

L'articolo 103 ha inteso fissare limiti oggettivi e limiti soggettivi.

Ma che ha inteso fare? Ha inteso limitare la giurisdizione « soltanto » ai reati militari commessi da appartenenti alle forze armate. Perché? Perché prima, nel codice del 1941, vi

era una situazione diversa: non già « soltanto » i reati militari appartenevano alla giurisdizione militare, ma anche alcuni reati comuni. Sicché, primo limite posto dalla Costituzione: esclusione di tutti i reati comuni. Ne è stata conseguenza l'abolizione dell'articolo 264 del codice penale militare di pace.

Giustamente la Cassazione ha detto che in virtù dell'articolo 103, che è norma preceettiva, l'articolo 264 e l'articolo 14 del codice militare devono ritenersi aboliti. Perché? Precisamente per questa ragione: « soltanto » i reati militari, non già i reati comuni militarizzati, possono essere attribuiti a quella giurisdizione.

Prima limitazione di natura oggettiva, dunque. Il « soltanto » trova già la spiegazione in questa limitazione.

Ma non è l'unica limitazione. Vi è anche una limitazione in rapporto alla qualità soggettiva, ma non nel senso indicato da voi, col dare una interpretazione restrittiva di appartenenza alle forze armate, ma con l'esclusione, invece, di tutti gli estranei alle forze armate da quella giurisdizione.

Cioè: giacché nel codice penale militare del 1941 erano assoggettati alla giurisdizione militare anche i civili, quando concorrevano con i militari e per taluni reati, la limitazione intende questo: « soltanto » per gli appartenenti, quali che essi siano, e non già per i civili, e non già per gli estranei alle forze armate. Allora il « soltanto » ha un valore ed una portata incontestabili.

Se ricordate, in virtù, per esempio, dell'articolo 264 n. 5 del codice penale militare di pace, alla giurisdizione militare appartenevano i delitti preveduti dagli articoli 372, 373, 374, 375 e 377 del codice penale, da « chiunque » commessi. Ora non è più così. Nessun civile, per nessuna ragione, e quale che sia il reato commesso, può essere giudicato dai tribunali militari per il limite posto dall'articolo 103.

Dunque, soltanto per reati militari; dunque, soltanto per gli appartenenti alle forze armate e non già per gli estranei alle forze armate che concorrano in reati militari o che comunque dal codice penale precedente siano stati assoggettati alla giurisdizione militare.

Questo, onorevoli colleghi, è il significato di quell'avverbio; ogni altra deduzione urta contro la logica ed il diritto. Altra interpretazione possibile è quella che contrappone l'ampiezza della giurisdizione militare di guerra, affidata alla legge, e la ristrettezza di quella di pace, contenuta in quei limiti.

Ma anche con questa interpretazione si giunge alla nostra conclusione.

Nella mia relazione ho accennato ad un altro argomento, che può forse apparire semplicistico ma che è profondo ed ha una grande importanza. In questa sede voglio soltanto sintetizzarlo. Onorvoli colleghi dell'opposizione, se il costituente ha usato questa formula, invece di molte altre che pure aveva a disposizione, evidentemente non lo ha fatto a caso. In quanti modi poteva esprimersi! Poteva parlare di militari in servizio o alle armi, di militari considerati in servizio, di militari richiamati, di militari in congedo non considerati in servizio, di ufficiali di complemento di prima nomina considerati militari in congedo, di assimilati ai militari; o poteva usare altre espressioni ancora, già contenute nelle leggi. Il fatto dunque che abbia invece usato la dizione contenuta nell'articolo 8 dimostra all'evidenza che voleva indicare lo stesso concetto contenuto dall'articolo 8.

Se questo, dunque, è il valore dell'articolo 103, noi possiamo e dobbiamo senz'altro adeguare la legislazione militare anche allo spirito della nostra Costituzione; ma assolutamente non possiamo sostenere che gli appartenenti alle forze armate siano soltanto i militari alle armi.

Ma entro quali limiti deve essere operata questa compressione della giurisdizione militare?

Noi ci troviamo di fronte, onorevoli colleghi, a dei reati militari, cioè a dei reati propri. In tanto, infatti, abbiamo un reato proprio in quanto, non soltanto esista la qualità soggettiva, ma in quanto tale qualità si riverbera sulla condotta e la qualifichi. Sicché noi resteremo sulla via giusta, se diremo che devono essere assoggettati alla giurisdizione militare soltanto quei reati rispetto ai quali la qualità di militare in congedo qualifichi la condotta, su di essa riverberandosi; sempre, quando si ha la violazione dei doveri militari che permangono nei confronti dei militari in congedo, si ha reato militare, attribuibile alla giurisdizione militare.

A me pare che entro questi limiti si siano mantenuti gli emendamenti del Governo, andando anche un po' oltre quello che era l'orientamento della maggioranza della Commissione. Infatti, onorevole Presidente del Consiglio ed onorevole ministro, molti dei Commissari non sono convinti che l'ufficiale in congedo, che ha prestato giuramento alla bandiera italiana, non violi un dovere fondamentale di fedeltà, ove diventi sper-

giuro vilipendendo la bandiera stessa. È per questo che, in sede di Commissione, alcuni di noi avevano ritenuta la opportunità di deferire al magistrato ordinario tutti gli altri vilipendi, ma non quello alla bandiera.

Credo, comunque, che il Governo abbia ritenuto trattarsi di un reato di opinione, in cui è prevalente la violazione dei doveri comuni del cittadino. Si tratta di una valutazione dell'interesse prevalentemente lesivo; la Camera potrà decidere.

Non crediamo, però, che la giurisdizione militare debba essere eliminata per i militari in congedo; può essere limitata, ma non eliminata.

Se l'articolo 103 la prevede, anche per i militari in congedo, ad essa un qualche reato deve rimanere attribuito. Altrimenti il costituente l'avrebbe limitata soltanto ai militari alle armi.

I tribunali militari sono stati mantenuti anche per i militari in congedo; una qualche giurisdizione-competenza devono averla.

Crediamo di dover insistere su tale argomento. Si è detto che soltanto nel clima fascista del 1941 si potevano fare certe cose. Vorrei ricordare il lavoro di riforma del codice penale militare del 1869: le « espressioni » della commissione reale del 1° dicembre 1889, le « espressioni » di un'altra commissione reale del 20 luglio 1896. Ma non ricordo tutto questo. Voglio però ricordare una pagina della relazione su un progetto di legge di riforma del codice penale militare, scritta da un eminente e valoroso deputato socialista, Agostino Berenini, che fu anche vicepresidente della Camera (e che sostituì l'onorevole Cavallotti nella relazione alla proposta di legge sul duello, presentata dai deputati socialisti). Ebbene, l'onorevole Berenini dice così: « La qualità di soldato imprime al cittadino uno speciale carattere, onde esso diventa il soggetto attivo e passivo di una somma di diritti e di doveri speciali che impongono di considerare la sua vita di relazione sotto un particolare aspetto morale e giuridico. Ne discende che il giudizio nell'azione umana, obiettivamente e subiettivamente considerata, non può essere diverso né costituito da elementi diversi sol perché chi l'ha compiuta sia un semplice cittadino o un soldato, ma la specialità del soggetto agente o dell'oggetto in azione dovrà essere considerata in modo diverso dall'azione (oggettiva o soggettiva) del cittadino per la sua relazione con l'organismo militare, del quale devono essere salvaguardate le condizioni essenziali di vita ». Sicché il Berenini pensava come

noi pensiamo. Quando si tratta di militari in congedo che violano i doveri fondamentali del vincolo militare, che violano i doveri di lealtà e di fedeltà, che violano i doveri relativi alla difesa, essi devono essere assoggettati alla giurisdizione militare.

Voglio richiamarmi ad un episodio. Un tribunale militare, poco tempo fa, ha giudicato un militare in congedo per rivelazione di notizie di carattere riservato a scopo di spionaggio, e che a fine di lucro aveva consegnato ad agenti stranieri pubblicazioni didattiche militari di carattere riservato ricevute durante il servizio militare e che gli erano state lasciate, come di regola, all'atto dell'invio in congedo. Dunque, reato commesso da un ufficiale in congedo. Ma io mi domando: la condotta di quel militare non è violazione di obblighi e di doveri militari? Certamente sì.

Oggi le situazioni della vita collettiva sono profondamente mutate. Noi non siamo al 1869, quando vi erano soltanto militari in armi o prevalentemente militari in armi. È venuta la grande guerra del 1915-18, è venuta l'altra guerra: l'esercito di quanti militari in armi è composto? È prevalente il numero dei militari in congedo o non? Il militare in congedo, oggi, porta a casa forse soltanto la sua uniforme? o porta a casa anche segreti militari ed altre cose militari?

Questo è quello che noi consideriamo: se cioè veramente possa ritenersi esagerata ed antidemocratica la posizione di chi afferma, limitatamente per i militari in congedo, che i reati che costituiscono violazione di fedeltà e violazione dei doveri di difesa rimangono alla giurisdizione militare.

Questa la posizione che noi assumiamo e che riteniamo conforme alla Costituzione ed agli interessi della collettività.

Non crediamo sia opportuno ritornare sugli argomenti addotti contro i tribunali militari. Essi non sono stati aboliti e quegli argomenti furono superati. I tribunali militari non sono stati mantenuti per una sfiducia verso il giudice ordinario, ma per una esigenza profonda di difesa della patria.

Il giudice militare, d'altronde, è indipendente e deve ritenersi il giudice « naturale » per i reati militari commessi dagli appartenenti alle forze armate, in quanto pre-costituito. Noi ci siamo impegnati all'attuazione dell'articolo 108 della Costituzione; la nostra Commissione vedrà quali norme deve porre per garantire la completa indipendenza anche del giudice militare. Non per questa ragione dunque, né per operare

persecuzioni (non vedo come possano essere operate), ma per un altro interesse più profondo, qual è l'interesse della difesa della patria (poiché nella nostra Costituzione non è cancellata l'ipotesi della guerra di difesa), noi crediamo sia necessario mantenere la giurisdizione militare. La giurisdizione speciale trova i limiti della specialità nella necessità; l'ordinamento giuridico di guerra è complementare di quello di pace; ed anche per questo la giurisdizione penale per i militari in congedo non può essere annullata. Ma noi riteniamo che tale giurisdizione debba essere mantenuta, come mezzo per garantire il vincolo militare da ogni violazione, per potenziare l'amore di patria e difendere la collettività, in modo migliore, da ogni attacco contro i suoi interessi militari.

La giurisdizione militare, entro i limiti indicati, anche in tempo di pace appare strumento indispensabile per sollecitamente colpire i traditori della patria ed i violatori dei vincoli di fedeltà. È per questo che noi crediamo che gli emendamenti governativi debbano essere accolti, ed è per questo che riteniamo che le proposte di legge di iniziativa dei deputati Capalozza, Ariosto e Luzzatto debbano essere respinte. (*Vivi applausi al centro. — Molte congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto ringraziare gli oratori che sono intervenuti nel dibattito, che mi pare si sia sempre mantenuto in un tono elevato e costruttivo. Chiedo scusa agli oratori che non ho potuto personalmente ascoltare per un impedimento indipendente dalla mia volontà, e li ringrazio per aver cortesemente accettato di proseguire il dibattito anche in assenza del ministro direttamente competente. Comunque, desidero assicurare che ho letto con attenzione i resoconti integrali degli interventi ai quali non sono stato presente.

Ringrazio i due relatori: il relatore di minoranza, per il tono pacato ed umano con il quale ha voluto esporre le tesi dell'opposizione; e il relatore per la maggioranza, per i validi e decisivi argomenti che ha portato a sostegno delle tesi del Governo.

Naturalmente non potrò riprendere nel corso della mia replica tutte le cose che sono state dette pro e contro. Non potrò rispondere particolarmente a tutti gli oppositori e a tutti gli argomenti che gli oppositori hanno portato, altrimenti la replica diventerebbe intollerabile per la sua lunghezza. Né mi riu-

scirà richiamare sempre gli argomenti che gli oratori a sostegno della maggioranza hanno validamente addotto per sostenere la nostra tesi; ma intendo includerli e riassumerli tutti nel mio discorso, questi argomenti, grato a coloro che hanno voluto fornirmi appoggiando così il nostro punto di vista.

È un dibattito, questo, nella sua linea brevità, di grande importanza e di veramente notevole interesse; e il Governo è lieto che finalmente, dopo una lunga polemica di stampa, dopo prese di posizione extra-parlamentari di uomini politici, si sia giunti nell'aula parlamentare e che in essa le diverse posizioni, le diverse tesi possano essere confrontate con assoluta chiarezza e pieno approfondimento. Spero che ciò serva a dissipare molti equivoci. Ritengo infatti che proprio in ragione di una serie di equivoci di ordine giuridico e di ordine politico vi sia stata una reazione così vivace di una parte notevole della stampa. Credo che questa reazione sarebbe stata diversa e minore se alcuni punti di ordine giuridico soprattutto, ma anche di ordine politico, si fossero potuti chiarire in tempo. Credo che sia utile discutere anche per dimostrare l'inconsistenza sostanziale dell'insistente rilievo di incostituzionalità che è venuto al Governo, e alla mia persona in particolare, in relazione a una questione che si deve per lo meno considerare, allo stato delle cose, largamente opinabile.

L'opinione pubblica è stata scossa da questo problema? Gli avversari della tesi del Governo hanno affermato che l'opinione pubblica è stata estremamente scossa, profondamente emozionata; l'onorevole Formichella, invece, nel suo intervento, ha minimizzato questa emozione dell'opinione pubblica dichiarando che, in sostanza, l'opinione pubblica è rimasta praticamente indifferente.

Ora, io credo che la verità sia nel mezzo. Non vi è dubbio intanto che vi è un'opinione pubblica che si esprime nella stampa, come vi è un'opinione pubblica che non trova piena espressione nella stampa. Inoltre, bisogna distinguere a proposito del tipo di reato. Una certa emozione nell'opinione pubblica, una certa sorpresa si è indubbiamente determinata di fronte a taluni casi per i quali è stata chiamata a decidere la giurisdizione militare, quelli che si è convenuto, per opportunità, di chiamare reati di opinione, reati di vilipendio, considerati sostanzialmente come reati di critica politica eccessiva e delittuosa.

Sarebbe ingiusto negare che, in relazione a questi casi, l'opinione pubblica abbia reagito negativamente e abbia manifestato ten-

denzialmente l'aspirazione a una modifica dell'attuale legislazione su questo punto. Ritengo però che, in relazione ad altri casi di reati che, in concreto, in questa vicenda non si sono presentati, cioè i casi di reati squisitamente militari, dove un'applicazione della giurisdizione militare si fosse verificata, né l'opinione pubblica, né una parte della stampa che ha reagito invece alle vicende che abbiamo vissuto, si sarebbe levata con l'emozione e la sorpresa che ha caratterizzato la sua reazione di fronte agli ultimi casi che hanno richiamato la nostra attenzione.

Quindi, almeno per qualche aspetto, bisogna dire che questa reazione dell'opinione pubblica, considerato il complesso del problema, è stata artificialmente gonfiata. È innegabile che, prendendo spunto da questo problema, considerando gli aspetti più discutibili di esso, quelli sui quali era più facile costituire un largo schieramento di opinioni, si sia verificata anche un'operazione politica tendente a mettere in imbarazzo il Governo, a dividere la maggioranza, a dividere, nel loro seno, partiti e gruppi parlamentari.

Tuttavia, ritengo che sia doveroso distinguere tra gli avversari della tesi che il Governo oggi sostiene, con quei limiti che ormai sono chiari a tutti, due categorie. Vi sono tra essi alcuni sinceri e intransigenti sostenitori dell'attuazione di un principio da essi considerato di alto significato democratico: l'unicità della giurisdizione. Posizioni discutibili, queste, com'è chiaro; posizioni contro le quali io indirizzerò la mia critica; ma, indubbiamente, vi sono fra gli avversari delle tesi del Governo alcuni democratici, i quali sono legati al principio dell'unità della giurisdizione e desiderano, di esso, una completa affermazione senza eccezione alcuna.

In questa schiera dobbiamo inserire una certa stampa democratica, dobbiamo inserire i colleghi di una parte del gruppo repubblicano, l'onorevole Macrelli in particolare, che ha parlato a nome di questi deputati e che io ringrazio per le cortesi parole che ha voluto pronunciare nei miei confronti, l'onorevole Villabruna, alcuni deputati della destra, i quali hanno appunto sostenuto, apertamente, in questo dibattito, una tesi diversa da quella che il Governo propone, e lo stesso onorevole Targetti, la cui veemenza del discorso, che dovrei dire cortesemente demagogica, mi pare si possa perdonare per la carica di sincerità che egli ha posto nel suo intervento. È stata portata, in questo dibattito, anche una punta di antimilitarismo che riaffiora di quando in quando nella vita italiana, ma che mi sembra

del tutto ingiustificata in questo caso di fronte alla moderata ed equilibrata soluzione che il Governo si propone di dare a questo problema. Quindi, io posso accogliere sotto questo profilo i rilievi che l'onorevole Berlinguer, relatore di minoranza, faceva questa mattina, quando si richiamava alla presenza, in questo schieramento, di opinioni le quali non si possono propriamente ricondurre ad uno schieramento di sinistra estrema. Sarebbe, evidentemente, assurdo negare che così sia.

Non di meno, vi è una seconda categoria di avversari delle tesi del Governo nella quale figura una parte politica che tanto è tenace nell'indebolire e possibilmente scardinare le strutture dello Stato ispirato all'altrui ideologia democratica quanto è ferma e tenace nello stabilire robuste e nel fare inattaccabili le strutture dello Stato ispirato alla propria ideologia. (*Applausi al centro — Proteste a sinistra*). È difficile, onorevoli colleghi, credere sotto questo profilo alla sincerità della ispirazione democratica, alla sincerità dell'appassionata richiesta di attuazione della Costituzione, poiché questa posizione deroga stranamente ad una normale accettazione di ordinamenti e di sistemi di vita che sono applicati in altri paesi e nei quali certo questa ispirazione democratica non si riproduce. (*Applausi al centro — Proteste a sinistra*).

Con ciò non intendo fare altra polemica su questo punto perché sarebbe una polemica troppo facile; ma devo chiarire che vi è questa differenza di posizioni che la Camera deve avere presente. Poiché dunque vi è questo schieramento composito e vi sono accanto a delle sincere aspirazioni democratiche altre posizioni che sono più propriamente politiche, si spiega anche come intorno a questo problema sia stata condotta un'accorta tattica di combattimento, la quale ha contribuito in qualche modo a ritardarne la soluzione.

Due anni sono trascorsi perché questa questione potesse fare il primo quarto del suo iter parlamentare, cioè passasse dalla Commissione parlamentare che se ne doveva occupare al dibattito dell'Assemblea in un ramo solo del Parlamento.

L'onorevole Targetti ha fatto un accenno, come è suo solito, cortese a quelli che ha chiamato, sorridendo, i miei meriti, o meglio alle mie responsabilità, come sarebbe più esatto dire, per aver io contribuito, attraverso la concessione di alcune autorizzazioni a procedere, a smuovere la questione, che si era impantanata. Ora, io desidero precisare che il potere di autorizzazione a procedere conferito in ordine a taluni reati al ministro della giu-

stizia non si identifica con il mero arbitrio. Desidero precisare che l'operato del ministro della giustizia non può servire per coprire una sistematica disapplicazione della legge.

Secondo la prassi, mi pare seria, del mio Ministero, la valutazione relativa alle autorizzazioni a procedere si fa soprattutto guardando ai dati obiettivi del problema, cioè si accerta la opportunità di un procedimento in rapporto alla consistenza delle accuse che vengono mosse ed in relazione quindi alla conclusione presumibile di esso. Non rientra, mi pare, nei poteri del ministro della giustizia il disapplicare una legge, anche una legge discutibile, anche una legge della quale il ministro stesso non ritenga di accettare pienamente il significato o la portata. Non rientra nei poteri del ministro della giustizia di impedire l'attuazione di una legge della quale è stata proposta una modifica la quale viene pacatamente, serenamente discussa in uno dei due rami del Parlamento, soprattutto quando in rapporto a questa legge sia intervenuta una dichiarazione di conformità alla Costituzione da parte dell'organo competente nell'attuale momento del nostro ordinamento giuridico, cioè dalla Corte di cassazione.

E ciò anche trattandosi di vilipendio: reato, mi pare abbia detto l'onorevole Targetti, ripreso poi da altri oratori, di difficile configurazione. Non vi è dubbio che vi sia una certa difficoltà a distinguere tra la critica politica anche accesa, appassionata, eccessiva, e l'offesa in senso stretto, l'attacco oltraggioso verso il Governo. Comunque, credo che esaminando alcuni di questi casi ci si convinca che anche un vilipendio (a parte adesso la questione della giurisdizione a cui deve essere sottoposto, sul quale punto ormai il Governo ha espresso la sua opinione) può essere agevolmente configurato. Mi è capitato per esempio di considerare ai fini dell'autorizzazione a procedere il caso di una vignetta la quale presenta l'allora ministro inglese Eden che passa vicino al carcere di *Regina Coeli* e taluno gli dice: onorevole ministro, ella si sbaglia, il Governo non è qui. Non si dirà che una espressione di questo genere possa essere considerata di legittima critica politica e non integri invece effettivamente il reato di vilipendio. (*Applausi al centro*). Comunque, se questo mio atto, a mio parere doveroso, di ossequio alla legge è servito a smuovere la questione e ad avviarla verso una soluzione quale che sia, io ne sono lieto. L'onorevole Targetti ha fatto a questo proposito una ammissione preziosa, quando ha detto che ad un certo momento in Commissione, visto

che le cose sembravano orientate verso una soluzione che non appariva del tutto accettabile, con un espediente — che io riconosco perfettamente legittimo — si rimandò tutto per il parere alla Commissione difesa. E così le cose sono state ritardate, onorevoli colleghi, nella loro soluzione accettando di mantenere una soddisfacente situazione di fatto mediante una paralisi in sé illegittima nell'applicazione della legge di contro ad una insoddisfacente situazione di diritto.

Non dico che l'obiettivo fosse quello di mettere in imbarazzo il Governo, ma certo questo ritardo in una discussione che evidentemente apparve difficile, ha avuto, oltre tutto, l'effetto di mettere in imbarazzo il ministro della giustizia costringendolo a scegliere tra il suo ufficio di promotore dell'attuazione della legge e la sua valutazione di opportunità politica. Un ministro della giustizia però, ritengo, non può che volere che, ove ne ricorrano le ragioni obiettive di fatto, l'attuazione della legge abbia il suo corso. Il ministro non è a capo della magistratura, ma il magistrato guarda a lui, ed egli ha la responsabilità di dare l'esempio, per parte sua, che la legge in vigore, finché non sia modificata o sostituita, non va discussa dal magistrato, ma solo applicata. (*Applausi al centro*).

Vi è taluno il quale ha voluto porre la questione dei tribunali militari in termini di rispetto nei riguardi della magistratura ordinaria o in termini di paragone tra le due magistrature, quella ordinaria e quella militare. L'onorevole Caramia mi ha fatto un commosso richiamo al doveroso rispetto che io devo alla magistratura ordinaria ed al quale sarei mancato. Ed analoghi richiami mi hanno rivolto gli onorevoli Degli Occhi e Gullo, e da ultimo, stamane, con parola appassionata, l'onorevole Berlinguer.

Desidero dire che l'ossequio verso la magistratura ordinaria è fuori discussione in questa questione. Tutto ciò che noi decidiamo non è mosso in nessun caso da sfiducia verso di essa, ma dall'intento di determinare, nello ambito della Costituzione, il territorio entro il quale, certo per serie ragioni, può operare una magistratura speciale che dalla Costituzione stessa è stata riconosciuta. Il rispetto verso la magistratura è il mio costume quotidiano.

E il rispetto verso la magistratura, a mio parere, non può che concretarsi nell'accettazione rispettosa di tutte le sue decisioni, quali che esse siano, anche sgradite. Non so, pertanto, se sono io, in quanto sostengo questa

tesi sui tribunali militari, che manchi al dovuto rispetto verso la magistratura, oppure chi in questo stesso dibattito ne ha discusso le decisioni perché sgradite, o ha distinto artificiosamente tra le sezioni della Cassazione e le sezioni unite, dalle quali, anche secondo l'onorevole Targetti, non verrebbe mai una decisione giusta ed opportuna. Con pena ho letto l'interruzione dell'onorevole Capalozza, che di fronte al richiamo ad una decisione della Cassazione, ha detto in questo dibattito: « Vergogna! »; vergogna, cioè, che la magistratura abbia, liberamente operando, nella sua indipendenza, espresso un'opinione che non è accettata, che non è comoda, che costituisce un ostacolo per la soluzione in un certo modo di un certo problema.

Detto ciò, ritengo doveroso, anche in rapporto ad alcune cose forse non del tutto opportune che sono state dette in questo dibattito, ritengo doveroso affermare che i tribunali militari, per quanto legittimo sia auspicarne una migliore organizzazione ed un accrescimento di garanzie, hanno fatto sempre e fanno il loro dovere con senso di serietà, con senso di umanità, con piena adesione agli interessi del paese. (*Approvazioni al centro e a destra*).

Sarebbe ingiusto e calunnioso attribuire la posizione assunta dal Governo alla pressione delle gerarchie militari. Nel nostro orientamento non vi è altra ragione determinante per il mantenimento di questa limitatissima giurisdizione che l'interesse, così come noi lo interpretiamo e desideriamo difendere, del mantenimento dell'integrità delle forze armate come presidio della nostra patria. (*Approvazioni al centro e a destra*).

E veniamo alla questione costituzionale. Io non posso che respingere l'accusa di incostituzionalità; non posso che lamentare che si sia così facili, così superficiali, così dogmatici in siffatte valutazioni. Io comprendo, onorevoli colleghi, il dibattito delle opinioni. A tutte le opinioni io attribuisco diritto di cittadinanza, in ogni argomento ed anche in questo (*Commenti a sinistra*): non capisco perciò che si neghi almeno un minimo di opinabilità, circa la soluzione del problema che ci occupa, alla tesi non accettata, alla tesi degli avversari, e che essa sia considerata senz'altro, dogmaticamente, come una tesi anticostituzionale.

Io rispetto le opinioni degli avversari, anche se ad esse preferisco in coscienza la mia soluzione, così come rispetto pienamente la opinione di chi ritiene che con le proposte oggi a voi presentate si sia fatto un passo in-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1955

nanzi e che altri se ne possano poi fare in una diversa e più serena situazione politica. Io rispetto cioè l'opinione di chi intende che la Costituzione, come tale, dia una facoltà che si può più o meno largamente esercitare, che lasci un margine che può essere consumato a poco a poco, in armonia con complesse valutazioni di ordine politico, variabili col tempo e con le circostanze.

Si è detto che io sarei sostenitore di una tesi obiettiva contro la tesi subiettiva che avrebbe essa sola il crisma della costituzionalità. In realtà io non mi sono spostato sul piano obiettivo se non per necessaria integrazione di una valutazione subiettiva. La Costituzione, infatti, impone una duplice coerente valutazione, subiettiva o obiettiva, giacché l'appartenenza alle forze armate, ai fini della giurisdizione penale militare, è definita sempre e necessariamente in rapporto a determinati precisi interessi di rilevante significato militare e ad essi solo.

Io non prescindo quindi dal lato subiettivo in ordine al quale faccio la mia onesta valutazione circa il significato da attribuire all'espressione « appartenenza », ma, dopo di aver fatto questa valutazione subiettiva che non esaurisce il problema, io passo, come devo necessariamente passare, al piano obiettivo, per determinare a quali categorie di reati in relazione cioè a fini che legittimamente possono essere perseguiti a questo proposito, debba essere riferita la categoria subiettiva dell'appartenenza alle forze armate, considerata estesa anche, per determinati fini e per determinati reati, a coloro che sono militari soltanto in congedo.

Questa scelta nell'aspetto obiettivo, questa correzione e limitazione che al momento subiettivo viene dal momento obiettivo, evidentemente, è la parte più importante, in concreto, di questo nostro dibattito sempre che, naturalmente, si sia abbandonato il terreno dal quale partono gli avversari delle tesi governative, che cioè vi sia una esclusione completa e totale di tutti coloro che non siano in attualità di servizio.

È quindi infondata e fantasiosa l'accusa che mi è venuta da qualche parte (mi pare che me l'abbia mossa l'onorevole Cavallari) di aver io aggravato con le mie proposte l'attuale situazione legislativa. L'onorevole Cavallari lo ha detto in ordine alle aggravanti e in ordine alla connessione. Delle aggravanti noi discuteremo quando passeremo al dibattito sugli emendamenti; ma da tutte le parti si è detto: se volete essere più severi in relazione a certi reati che hanno incidenza mili-

tare, allora potete servirvi di un aggravamento della legge ordinaria, potete disporre pene più severe, fermo restando la giurisdizione. Ed è quello che abbiamo fatto. Ma allora siamo fuori dal dibattito, che verte sulla giurisdizione militare. Queste aggravanti toccano invece la legge ordinaria da applicarsi con una particolare severità da parte della giurisdizione ordinaria.

Sul tema della connessione, non ho aggravato la situazione, ho cercato solo di limitare i casi di attrazione da parte della magistratura ordinaria in ordine a reati militari commessi da militari, cioè impedire che questa attrazione, che già si esercita largamente, vada al di là delle necessità, infirmando quella linea di separazione che la Costituzione stessa ha stabilito chiaramente fra giurisdizione militare e giurisdizione ordinaria.

L'onorevole Cavallari mi ha anche richiamato all'articolo 13 del codice penale militare di pace, al principio cioè contenuto in esso che dichiara estranei alle forze armate quelli che sono in congedo. Ma ha dimenticato che l'articolo 13 fa richiamo agli articoli precedenti e quindi esso vale solo nell'ambito nel quale non abbiano vigore gli altri articoli, i quali contengono appunto la indicazione dei casi per i quali vale la giurisdizione militare.

Ora, desidero qui precisare con tutta chiarezza che, contrariamente all'opinione che mi si attribuisce, io sono appunto nell'ambito di questo articolo, salva la determinazione della sua concreta estensione; cioè io non sono, come mi pare abbia voluto ritenere a mio carico l'onorevole Cavallari, chi asserisce addirittura, peggiorando la situazione precedente, che tutti i militari in congedo sono appartenenti alle forze armate e soggetti alla giurisdizione penale militare.

Non ho preteso affatto di ridare le stellette a tutti i cittadini e di rimettere l'Italia in arme. Qui bisogna distinguere fra l'appartenenza alle forze armate come fenomeno giuridico e sociale di carattere generale, come fatto militare amministrativo, e l'appartenenza alle forze armate come fenomeno inerente alla giurisdizione penale militare. L'appartenenza alle forze armate (come è stato mi pare ampiamente dimostrato) come fatto militare, come fatto amministrativo, è un fenomeno generale ed innegabile. Sussisteva in base all'articolo 325 del codice del 1869, rientra chiaramente nell'ambito delle leggi sul reclutamento.

Quindi, l'appartenenza alle forze armate, a questi fini militari che implicano la possibilità continua del richiamo con puro atto

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1955

amministrativo, è una cosa incontestabile. Invece, il fenomeno dell'appartenenza ai fini della giurisdizione militare si è considerato in passato, si considera adesso e, giustamente, in limiti ancor più ristretti, come un fenomeno di carattere eccezionale, cioè in ordine a quei casi che, per il loro rilevante interesse militare, richiedono la sottoposizione di colui che è sempre amministrativamente appartenente alle forze armate, alla giurisdizione militare.

Il codice del 1869 riconosceva appunto questa categoria generale dell'appartenenza alle forze armate a fini militari. Solo non dava ad essa quasi (dico quasi perché c'è qualche riflesso) nessun riflesso sul terreno della giurisdizione penale militare.

Il codice del 1941 riconosce alcuni di questi riflessi della categoria generale dell'appartenenza alle forze armate sul terreno della giurisdizione penale militare.

Gli emendamenti del Governo delimitano ancor di più questi casi, li riducono al minimo indispensabile e, quindi, riconoscono alcuni particolari e limitatissimi riflessi dell'appartenenza alle forze armate sul terreno della giurisdizione penale militare. Quindi, ai fini della giurisdizione penale militare, non tutti i cittadini che non sono attualmente alle armi sono soggetti alla giurisdizione, ma soltanto quelli che si pongono in una certa situazione oggettiva, che colpiscono col loro agire determinati interessi di rilevante significato militare.

Ecco perché, nonché aggravare — così come ero stato accusato di fare — ho attenuato, senza disconoscerlo, il significato della appartenenza alle forze armate dei militari in congedo.

Onorevoli colleghi, si può irridere quanto si vuole al concetto del cosiddetto militare potenziale (la stampa è stata larga in questa irrisione), ma non per questo si giungerà a negare che sia una realtà giuridica e sociale il militare sul quale ricadono obblighi militari potenziali: colui il quale è chiamato dalla legge permanentemente, fino ad un certo momento della sua vita, ad appartenere alle forze armate, dalle quali esce solo ad una certa scadenza, nelle quali effettivamente rientra in determinati momenti sulla base di un semplice atto amministrativo di richiamo con l'obbligo di alcune rilevanti prestazioni personali obbligatorie.

Questo punto è stato chiarito — mi pare perfettamente — negli interventi degli onorevoli Dominè, Resta, Amatucci e, infine, con parola chiarissima e persuasiva, dall'onorevole Riccio.

Il militare in congedo è colui al quale la legge pone un obbligo militare che diventa concreto in determinate circostanze per fatto amministrativo. Egli appartiene alle forze armate, psicologicamente più o meno a seconda della sua sensibilità, ma certo socialmente e giuridicamente, dal punto di vista dell'ordinamento giuridico generale.

Su questa base si fonda il riconoscimento di una limitatissima appartenenza del militare in congedo alle forze armate ai fini della giurisdizione penale militare. È questo significato giuridico generale, onorevoli colleghi, che è tenuto presente dalla Costituzione.

Io non ho difficoltà ad accettare la tesi dell'onorevole Basso circa il significato polemico di molte norme della Costituzione nei confronti del passato e della legislazione allora vigente. Sono cioè ben lontano dal ritenere che, in ipotesi di conflitto tra la Costituzione e la legge vigente al momento della sua promulgazione, possa prevalere questa sulla Costituzione medesima. Ma la volontà di negare o di innovare nei confronti della legge vigente deve essere chiara; bisogna cioè che la *vis* abrogativa della Costituzione non possa essere revocata in dubbio, come in questo caso, e non possa essere considerata nemmeno equivoca. Tanto meno si può da parte della Costituzione esprimere una volontà abrogativa, come si pretende sia stato fatto in questo caso, adoperando le stesse parole contenute nella legge da abrogare, nella fattispecie la legge del 1941, la quale parla di appartenenza alle forze armate con gli stessi termini usati poi dal costituente.

È mai possibile, onorevoli colleghi, che la Costituzione abbia voluto fare una impostazione polemica adoperando le stesse parole della legge che da quella impostazione sarebbe risultata abrogata? La cosa è tanto più evidente — come ha ricordato la Cassazione — quando si pensi che a disposizione del costituente vi erano parole più semplici e chiare che inequivocabilmente avrebbero espresso quel significato che da parte degli avversari della nostra tesi si vuole attribuire all'articolo 103. Avrebbero potuto dire, i costituenti, «militari in servizio», «militari alle armi», oppure «militari in servizio attivo». La Costituzione invece ha scelto proprio un'espressione che per avventura è quella stessa adoperata dal codice del 1941. Sia stato pure un equivoco, ma si può ritenere che nella Costituzione sia chiaramente espressa la volontà di abrogare quella disposizione del codice e di adoperare le stesse parole in un senso tutto affatto diverso?

Sono ben lontano dalla idea che si possa interpretare la Costituzione in base alle leggi preesistenti, poiché la Costituzione è la legge delle leggi; ma non si può per altro ritenere che una disposizione costituzionale debba necessariamente prevalere su una disposizione di legge, se non è assolutamente chiara la diversità di quella disposizione in confronto della legge, se non è chiara la incompatibilità fra le due norme e conseguentemente la preminenza della Costituzione sulla legge.

È chiaro dunque che « appartenenza » ai fini della giurisdizione penale militare deve essere definita e limitata in termini obiettivi. Questo è il compito della legge.

Io ho letto con interesse le argomentazioni dell'onorevole Basso a questo proposito, argomentazioni riprese poi anche dall'onorevole Gullo. Dicono i due colleghi che, mentre nella prima parte dell'articolo 103 c'è un rinvio alla legge, ove si dice che la giurisdizione militare in tempo di guerra verrà fissata dalla legge, nel secondo comma non vi è tale richiamo: vi sarebbe perciò, sempre secondo gli onorevoli Basso e Gullo, una costituzionalizzazione assoluta ed inderogabile dei termini, senza che sia più possibile alla legge ordinaria di intervenire a chiarirli e a definirli. Ora, a mio parere, il rinvio alla legge del primo comma dell'articolo 103 è niente altro che un rinvio totale, in bianco, alla legge. Cioè si è rinunciato ad una qualsiasi indicazione in sede costituzionale per la difficoltà di definire i limiti eventuali di una giurisdizione militare in tempo di guerra in vista dei grandi interessi di disciplina militare che in tempo di guerra si pongono. Quindi in questa materia carta bianca al futuro legislatore e rinuncia ad ogni definizione da parte della Costituzione.

Nel secondo comma, invece, abbiamo una indicazione di criteri, abbiamo un limite, che nel primo caso non esiste. Qualsiasi cosa può essere fatta dal legislatore in ordine alla giurisdizione penale militare in tempo di guerra; non qualsiasi cosa può essere fatta dal legislatore ordinario per quanto riguarda la giurisdizione in tempo di pace. La legge, la necessaria legge applicativa ha questi limiti insuperabili: l'appartenenza alle forze armate dal lato subiettivo, e il reato militare dal lato obiettivo. Ma una legge è pur necessaria, una legge che necessariamente parte da una interpretazione di questi termini e perviene ad applicarli. Non però una legge interpretativa della Costituzione, come è stato chiarito, quale è quella che pretenda di dare e di fissare definitivamente un certo significato costitu-

zionale. Nessuno di noi intende farlo in questo caso; una legge applicativa della Costituzione e quindi di fatto, implicitamente interpretativa in quanto dica qualche cosa in applicazione della Costituzione.

Forse il « soltanto », di cui si è parlato, si riferisce proprio a questa contrapposizione dei due commi. Ho sentito varie interpretazioni, tutte acute. Mi permetterei di pensare che il « soltanto » sia nel secondo comma in opposizione alla assoluta latitudine del primo: nel primo, rinvio alla legge, faccia il legislatore quello che vuole; nel secondo, definisca il legislatore, ma soltanto in questi limiti. Nel lato obiettivo, l'equivocità del termine è chiara. Che vuol dire reato militare? Vi è il reato obiettivamente militare ed esclusivamente militare. Una interpretazione, in questo caso, è necessaria, e può farla la legge. Nel lato soggettivo, questo stesso dibattito dimostra come la materia sia opinabile. Anche qui deve quindi intervenire una legge.

Si può dire, forse, che non occorra interpretare su questo punto la Costituzione? Sarebbe la prima legge che non si lascia interpretare. Tutte le leggi sono suscettibili di interpretazione.

Si vuol dire che la Costituzione non è interpretabile con una legge? Ma si può mai ritenere che la legge delle leggi si possa interpretare normalmente altrimenti che attraverso una legge ordinaria?

A questo proposito vorrei ricordare una perplessità manifestata dall'onorevole Colitto. In sostanza, egli diceva: ma se noi ammettiamo a questi fini una appartenenza alle forze armate in relazione ai reati militari, dovremo poi ritenere sussistente questa giurisdizione per tutti i reati militari? Non mi pare. Noi siamo chiamati appunto a interpretare e applicare queste disposizioni, quindi a dare un significato limitato alla appartenenza per quanto riguarda i militari in congedo il che possiamo fare in rapporto ad alcuni reati militari soltanto.

Anche l'onorevole Ruini si richiamava alla legge, a conclusione del suo intervento. Io non l'ho interpellato, perché non ho le entrate del *Paese sera* per disturbarlo nel suo silenzio, ma prendo il dato obiettivo delle sue parole. Egli parlava di appartenenza alle forze armate, concludendo la discussione, senza ulteriori specificazioni. Egli faceva esplicitamente rinvio alla legge, che avrebbe dovuto dare applicazione a questi due aspetti del comma secondo dell'articolo costituzionale, nel lato obiettivo e nel lato subiettivo. Quindi ci chiamava a una certa latitudine

di interpretazione. Perché se il termine fosse stato così univoco, così rigidamente costituzionalizzato — come sembra ritenere l'onorevole Basso — che significato avrebbe avuto il rinvio a una legge applicativa, e quindi necessariamente interpretativa? Ci si richiama ai lavori preparatori. Molte cose sono state dette, quindi posso correre rapidissimo su questo punto. Si è parlato della decisione della Commissione dei 75. Essa fu negativa nei confronti dei tribunali militari, ma in aula vi fu un rovesciamento delle maggioranze: non era cosa nuova, ella lo sa onorevole Basso. Noi fummo membri della Commissione dei 75 e fummo oggetto di una certa insurrezione dell'Assemblea la quale, oltretutto, era impaziente: aveva aspettato quasi un anno senza sapere niente di quello che elaborava la Commissione dei 75 e quando si arrivò in aula l'Assemblea era piuttosto seccata e propensa a cambiare alcune decisioni della Commissione.

Dunque, vi fu un rovesciamento di maggioranza e votarono per questa norma, direi, coloro che erano favorevoli, non coloro che erano ostili, ai tribunali militari. L'onorevole Dominedò mi pare abbia chiarito bene questo punto. Del resto, l'onorevole Amatucci ha chiarito bene che non vi è nulla nei lavori preparatori, nulla, nemmeno una dichiarazione personale (che non avrebbe del resto valore decisivo) che sia chiaro indizio di un certo orientamento almeno personale circa il significato della espressione. Non vi è assolutamente nulla. Lo stesso onorevole Basso nella sua diligenza non ha trovato altro che una equivoca adesione dell'onorevole Mortati alla formula Conti-Persico, avendo il Mortati parlato genericamente di militari. Della opinione del presidente della Commissione ho già detto.

L'intento restrittivo del costituente è indubitato in ordine alla giurisdizione speciale, ma esso non può essere adoperato per restringere al di là dei suoi naturali confini la giurisdizione speciale riconosciuta dalla Costituzione.

La decisione della Cassazione. Anche su questo si è molto parlato e quindi voglio appena per un momento accennarvi ricordando che la Cassazione ha funzione di giudice di legittimità costituzionale fino a quando non sia effettivamente formata la Corte costituzionale.

La Cassazione decise su conforme parere del pubblico ministero Battaglini, dichiarò il carattere precettivo e non programmatico della norma ed esplicitamente disse che rispondevano alla Costituzione le norme del codice penale del 1941.

Mi spiace che a proposito della Cassazione sia stato chiamato in causa il Governo con alcuni accenni: la Cassazione decise così perché il Governo desiderava che così decidesse. Non me ne dispiace per il Governo, che è abituato alla polemica, ma mi dispiace per la Cassazione.

Questa dichiarazione della Cassazione ha almeno valore di una affermazione di principio. Non so quale altro valore possa avere. Un problema che ha occupato in questi giorni il mio pensiero è quale possa essere il valore, direi, di opinione pubblica di fronte al Parlamento, dei deliberati della Corte costituzionale quando essa ci sarà. Cosa si farà dopo che la Corte costituzionale abbia dichiarato la legittimità costituzionale di una legge? Riapriremo la polemica, come la abbiamo aperta in questo momento (e lo si può comprendere per varie ragioni) sulla costituzionalità, dopo che la Corte costituzionale si sia pronunciata?

Legislazione comparata. Si è detto a sinistra: non ne parliamo, non ci riguarda. Anche l'onorevole Berlinguer ha detto: non ci riguarda. È vero, non ci riguarda direttamente, ma essa ci serve, al di là della ritensione polemica alla quale essa si può prestare e di cui non voglio abusare, per dimostrare la ragionevolezza, la sostenibilità di una tesi quale quella avanzata dal Governo che trova la sua applicazione in una più vasta area di esperienze democratiche, sicché deve essere per lo meno più difficile ritenere che si voglia compiere un attentato alla Costituzione, ai principi sacri della democrazia, se i paesi democratici hanno disposizioni analoghe a queste, anzi, decisamente più gravi. Ciò dovrebbe servire, mi pare, a tranquillizzare perplessità di coloro che sinceramente hanno preoccupazioni di senso democratico in ordine a questo problema.

A questo proposito, è stato detto che vi è un'inammissibile disparità fra i cittadini. Mi pare che sia stato l'onorevole Macrelli a dire che quello che ha più colpito è stata la disparità tra i cittadini: tra il cittadino militare in congedo sottoposto alla giurisdizione militare per questi reati e gli altri cittadini. E qualcuno ne ha tratto occasione per auspicare che, se mai, si assuma un criterio puramente obiettivo, senza distinguere, come si fa in questo caso.

Ma è innegabile, d'altra parte, per quello che abbiamo detto, che il militare in congedo, in ordine a questi problemi, ha un suo *status* che è distinto da quello del cittadino non richiamabile alle armi.

Vi è una diversità di carattere sociale e psicologico che costituisce il fondamento comprensibile per una diversità delle giurisdizioni.

In tema di orientamento obiettivo l'onorevole Cuttitta desidererebbe arrivare a una nuova disciplina in materia di connessione. Mi pare che questa tesi sia stata avanzata, sia pure con cauti accenni, dall'onorevole Dominè. Ma qui ritengo vi sia un ostacolo di carattere costituzionale. L'onorevole Dominè pensava probabilmente a una certa assimilazione, in forza del concorso, tra l'estraneo e (per dirla con parola tecnica) l'intraneo, cioè colui che è nelle forze armate; ma mi pare difficile sostenere che l'appartenenza possa essere intesa in questo senso: che possa essere condotta a comprendere chi alle forze armate si ricollegli semplicemente nella forma di un concorso. Comunque, è una materia che discuteremo.

Ma detto ciò, non vi è motivo poi di ricavare dalla disciplina della connessione una tesi rigorosamente restrittiva, nell'intento di assicurare l'auspicata eguaglianza di giurisdizione. Cioè a dire non vi è motivo — per l'imbarazzo che può prendere di fronte a una certa disciplina che si dà al concorso ed alla connessione — di dare alla Costituzione l'interpretazione più restrittiva e sottrarre, in relazione a questi casi limitati, il militare in congedo all'applicazione della giurisdizione militare.

Si è parlato dell'unità della giurisdizione come garanzia dell'eguaglianza dei cittadini. Capisco l'argomento. Il fatto è che i cittadini, sotto questo profilo, se si accetta questa posizione, non sono eguali; perché i cittadini che abbiano ancora obblighi militari si differenziano in certo modo dai cittadini che questi obblighi non abbiano; così come in certo modo si differenziano dai cittadini che hanno incombente e attuale un obbligo militare. Quindi, una volta affermate queste diversità di posizione, militari in servizio, militari in congedo per questi limitati fini, e il civile che non fu e non sarà militare, mi pare che l'unità della giurisdizione non sia violata, quando si applichi una giurisdizione speciale prevista dalla legge in ordine a quella categoria di cittadini. È, evidentemente, una petizione di principio, quella che assuma l'appartenenza alle forze armate in una certa estensione, che escluda cioè da questa appartenenza tutti coloro che non sono militari in servizio, che neghi con ciò l'esistenza di uno *status* particolare di militare soggetto ancora ad obblighi di eventuali richiami, e che poi se ne faccia un motivo per richiamare qui una violazione della unità della giurisdizione.

Il presupposto è appunto errato e, a nostro parere, non può essere accettato. Il cittadino militare potenziale è diverso dal cittadino che sia semplicemente tale, cioè che non abbia in nessun modo collegamento con le forze armate. L'unità della giurisdizione, quindi, non può essere richiamata a questo proposito. Del resto, è stato ricordato da alcuni colleghi, come, proprio subito dopo la emanazione del codice del 1869, si siano tentate riforme, si siano iniziate discussioni tendenti appunto a soddisfare questa esigenza, a riconoscere entro determinati confini l'appartenenza alle forze armate come valida ai fini della giurisdizione penale militare. La giurisdizione militare va al di là, mi pare, di una giurisdizione sostanzialmente disciplinare, come mi pare, abbia voluto configurarla l'onorevole Targetti, o di corpo o di solidarietà di corpo, come mi pare, l'abbia configurata l'onorevole Gullo.

Si può negare, se si vuole la giurisdizione militare, ma se la si riconosce, è difficile configurarla anche nel nostro ordinamento come diversa da una giurisdizione speciale in rapporto a interessi di carattere militare, che non sono interessi soltanto di carattere disciplinare, come è stato detto, — la punta estrema della indisciplina sarebbe il reato militare oggetto della giurisdizione militare — ma deve essere configurata con un respiro più ampio, come la magistratura più adatta perché più vicina agli interessi in gioco. Non ho voluto fare offesa alla magistratura ordinaria che ritengo capace di conoscere qualsiasi reato. Ma, indubbiamente, se si ammette la giurisdizione militare, la si ammette perché più sensibile, perché più vicina a quel gioco di interessi dal quale emerge il reato che richiede un'adeguata repressione; e la si preferisce, perché più pronta, più rapida, più severa in questi limitati casi. E, in relazione ai reati dei quali stiamo discutendo, cioè non più in rapporto ai cosiddetti reati di opinione, ai cosiddetti reati di critica politica, ma in rapporto a reati, quali quelli che il Governo vi propone di lasciare alla giurisdizione militare, i reati di tradimento cioè e di spionaggio, io vi domando, se questa prontezza, questa severità, questa vicinanza della magistratura al conflitto di interessi dal quale emerge il reato, non sia giustificata. È a queste posizioni che il Governo si appoggia.

Mi pare che l'onorevole Caramia nel suo discorso, di illusioni se ne faccia parecchie. Fra l'altro ha detto: ma di che spionaggio volete parlare? Siamo nell'era atomica, lo spionaggio si fa soltanto nei gabinetti scien-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1955

tifici. Sarà anche vero. Ma se dovessimo applicare la dimensione atomica che investendo la vita tutta delle nazioni, se dovessimo fermare tutto il complesso delle nostre esperienze e mutare la nostra psicologia di fronte a questo cataclisma indomabile della volontà umana, credo che potremmo liquidare tante cose, e forse anche sciogliere le forze armate.

Ma, non si rende conto, l'onorevole Caramia che se anche fosse vera e pienamente applicabile questa nuova dimensione atomica, almeno dal punto di vista psicologico, sociale e morale, l'esercito nella forma tradizionale, resta sempre un presidio dell'unità, della forza e dell'indipendenza della patria?

La richiesta di aumentare le garanzie della giurisdizione militare mi pare una richiesta molto giusta. La Costituzione stessa lo prescrive, vi sono già delle proposte di legge, sappiamo di avere l'impegno comune di occuparcene rapidamente. E con ciò si potrebbe anche rispondere a coloro i quali hanno fatto rilievi non del tutto giustificati circa la indipendenza del magistrato militare.

L'intento del Governo, onorevoli colleghi, è stato quello di restringere la competenza dei tribunali militari, eliminando alcuni casi, anzi numerosi casi, nei quali, o per la natura del reato o per la limitatezza dell'interesse militare, appariva meno giustificata l'applicazione della giurisdizione militare. L'intento del Governo è stato di restringere al minimo indispensabile i casi di appartenenza alle forze armate ai fini dell'applicazione della giurisdizione militare. Sono stati esclusi i cosiddetti reati di opinione. Forse non si dovrebbe parlare di reati di opinione, ma piuttosto di reati di prevalente carattere politico, nei quali l'incidenza sull'interesse militare è secondaria, marginale nei confronti dell'incidenza sull'interesse politico. Abbiamo escluso inoltre molte figure delittuose di indubbio significato militare, ma aventi minore rilievo da tale punto di vista.

L'onorevole Berlinguer ha richiamato la mia attenzione sui casi di istigazione, facendo notare che del reato di istigazione possono essere chiamati a rispondere dei giornalisti. Discuteremo anche di questo. Ma mi si consenta di dire: la professione giornalistica è altamente importante ed anzi essenziale nella vita della democrazia, ma non si può pensare che quando sussista veramente il reato di istigazione, un reato di questa gravità e di questa portata, la qualità di giornalista, eventualmente configurabile, possa costituire un motivo per l'esercizio di una diversa giurisdizione.

A coloro i quali, come l'onorevole Gorini, l'onorevole Formichella, lo stesso onorevole Riccio, hanno ritenuto opportuno che almeno taluni dei reati di vilipendio restino nella giurisdizione militare, rispondo che il Governo ha voluto fare questo taglio netto proprio per sottrarre alla giurisdizione militare ogni reato che abbia comunque contatto con la vita politica, con la critica politica, col dibattito politico che è proprio della democrazia.

Il Governo, onorevoli colleghi, ha fatto le sue proposte con lealtà, chiarezza e volontà di chiudere questa questione.

Sono lieto che l'onorevole Basso abbia riconosciuto che il Governo non desidera rinviare, ma desidera concludere, presentandosi al Parlamento con delle posizioni nette e chiare.

Ho presente il monito che mi rivolgeva l'onorevole Marchesi, il quale mi diceva: ella, onorevole ministro, forse si trova non solo fisicamente, ma anche spiritualmente dalla parte fascista.

Credo, onorevole Marchesi — al di là di qualsiasi rilievo polemico in rapporto alla complessa legislazione che ci è stata in questi giorni ricordata come vigente nei diversi paesi — di essere nella posizione assunta anche da molti Stati democratici dell'occidente, i quali ritengono — così come è opinione del Governo — che l'attribuzione di questa limitata giurisdizione sia uno strumento necessario per difendere l'integrità delle forze armate, per garantire l'adempimento del dovere di fedeltà da parte di tutti coloro sui quali a norma della Costituzione questo dovere incombe. (*Vivi applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Propongo che la seduta pomeridiana abbia inizio alle 16 anziché alle 15,30.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta.

(*Non è approvata*).

La seduta pomeridiana avrà inizio alle 15,30.

La seduta termina alle 13,55

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI